

CCXCVI.

TORNATA DI LUNEDÌ 2 LUGLIO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

| | |
|---|-------------------------|
| Atti vari (Presentazione): | |
| Relazioni: | |
| Rimpatrio di operai dalla Francia (ROMANIN-JACUR) | Pag. 11131 |
| Sovrimposte comunali (DARI) | 11131 |
| Disegno di legge | 11114 |
| Materie esplodenti (Seconda lettura): | |
| Oratori: | |
| ALTOBELLI | 11123 |
| BARZILAI | 11116-39-42 |
| COCITO | 11137-38 |
| CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i> | 11128-46 |
| FALCONI | 11141 |
| IMBRIANI | 11118 |
| | 11133-34-42-44 |
| LEALI | 11143 |
| LUCCHINI | 11114 |
| | 11131-34-35-39-41-45 |
| MECACCI | 11120 |
| | 11130-32-34-35-36-40 |
| NOCITO | 11121 |
| | 11132-36-44 |
| ODESCALCHI | 11140 |
| SPIRITO F., <i>relatore</i> | 11125 |
| | 11130-33-37-41-42-45-46 |
| ZUCCONI | 11143-46 |
| Interrogazioni | 11111 |
| Perquisizioni relative al processo della Banca Romana: | |
| Oratori: | |
| AGUGLIA | 11111-12 |
| GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> | 11111-12 |
| Prefetto di Ascoli-Piceno: | |
| Oratori: | |
| GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> | 11112-13 |
| IMBRIANI | 11112 |
| Arresto in Grosseto: | |
| Oratori: | |
| GALLI, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> | 11113 |
| SUCCI | 11113 |
| Votazione segreta | 11147 |

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi presentati alla Camera.

D'Ayala-Valva, segretario, legge:

Dalla Deputazione provinciale di Perugia — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1893, una copia;

Dal signor cavalier Baldassare Galletti di San Cataldo — La voce dell'Associazione razionalista di Palermo. Fascicolo 5°. « La questione militare in Italia », copie 10;

Dalla Deputazione provinciale di Lecce — Atti di quel Consiglio provinciale per il 1893, una copia;

Dalla Deputazione provinciale di Padova — Atti di quel Consiglio provinciale per il 1893, una copia;

Dalla Deputazione provinciale di Teramo — Atti di quel Consiglio provinciale per il 1893, una copia;

Dal signor dottor Davide Calenda di Napoli — Cristo in viaggio (Commenti di filosofia e politica sul « Cristo alla festa di Purim di G. Bovio »). Opera estratta dal giornale *Il Tribuno*, una copia.

Petizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Omodei sul sunto delle petizioni.

Omodei. Prego la Camera di voler dichiarare urgente la petizione ieri letta e che porta il numero 5290, inviata dal maggior

La seduta comincia alle 14.10.

D'Ayala-Valva, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Golini, e con la quale domanda di esser reintegrato nei suoi diritti.

(L'urgenza è ammessa).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia: gli onorevoli Pelloux, di giorni 2; Visocchi, di 3; Costa, di 8; Dari, di 4; Tripepi, di 4; Pisani, di 4; Materi, di 4; Calpini, di 4; Chiesa, di 4; Conti, di 4; Gabba, di 4; Paolucci, di 4; Pellerano, di 4; Ponti di 4 e Raggio di 4.

(Sono conceduti).

Votazione a scrutinio segreto di disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

Presidente. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Per maggiori spese di ferrovie complementari e riparto per gli esercizi 1893-94 e 1894-95.

Si ha poi la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Modificazioni alla legge 23 dicembre 1888 sul Monte pensioni dei maestri elementari.

Provvedimenti a favore dei professori di materie scientifiche nei ginnasi.

Maggiori assegnazioni per lire 140,509.20 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamenti per lire 86,750 su altri capitoli del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1893-94.

Si faccia la chiama.

Quartieri, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Afan de Rivera — Aguglia — Altobelli — Amadei — Ambrosoli — Arbib.

Baccelli — Barazzuoli — Barzilai — Basini — Bastogi Gioachino — Bertolini — Bonacci — Bonajuto — Bonasi — Bonin — Borruso — Boselli — Branca — Brunetti Gaetano — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci.

Cadolini — Cambiasi — Campus-Serra — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Casale — Cavallini — Cavallotti — Celli — Centurini — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Federico — Colombo Giuseppe — Comandù — Compans — Costantini — Crispi — Cucchi.

Damiani — Daneo — Danieli — Dari — D'Ayala-Valva — De Gaglia — Del Balzo — Della Rocca — De Martino — De Riseis

Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Belgioioso — Di Blasio — Di Rudin — Di Sani Donato — Donati.

Elia — Ercole.

Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Fusco.

Galimberti — Galletti — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gasco — Gatti-Casazza — Giacomelli — Giordano Ernesto — Giorgini — Giovanelli — Giusso — Grandi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Levi Ulde-rico — Lojodice — Lovito — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi.

Mariotti — Martorelli — Masi — Maury — Mazzino — Meardi — Mecacci — Mel — Merlani — Mestica — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Mocenni — Modestino — Montagna — Montenovesi — Mordini — Morin — Murmura.

Nasi — Nicolosi — Nigra — Nocito.

Odescalchi — Omodei — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Panattoni — Pandolfi — Panizza — Papa — Papadopoli — Pastore — Pavia — Pelloux — Pierotti — Piovene — Polti Giuseppe — Pozzo — Pugliese — Pulino.

Quartieri.

Randaccio — Ricci — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rossi Rodolfo — Rubini — Ruffo — Ruggeri Giuseppe.

Sacchetti — Sacchi — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Silvani — Sineo — Soggi — Sola — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino-Sidney — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Testasecca — Tondi — Torlonia — Torracca — Tozzi — Trigona — Trincherà — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendramini — Vienna — Vischi.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zainy — Zecca — Zeppa — Zucconi

Si astiene:

Farina Emilio.

Sono in congedo:

Adamoli — Agnetti — Amore — Andolfato — Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Berio — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bettolo — Bocchialini — Brunetti Eugenio.

Caetani Onorato — Cafiero — Campi — Canzi — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelli — Carezzi — Cavagnari — Cerruti — Cibrario — Civelli — Comandini — Coppino.

D'Alife — D'Andrea — De Giorgio — De Luca Paolo — Delvecchio — De Puppi — Di Broglio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Flaùti — Fortis — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gallavresi — Gavazzi — Gianolio — Graziadio.

Lochis — Lorenzini — Lucca Piero — Luzzatti Ippolito.

Marazio Annibale — Merzario — Monti. Ottavi.

Paternostro — Pignatelli — Poli Giovanni — Pompilj — Pottino — Pullè.

Quintieri.

Rava — Rosano — Rospigliosi.

Salandra — Sanvitale — Scalini — Serriatori — Silvestri — Simonelli — Sormani — Spirito Beniamino — Suardi Gianforte.

Toaldi — Torelli — Torielli — Torrighiani — Tortarolo.

Vaccari — Villa — Vollaro-De Lieto.

Sono ammalati:

Di Marzo.

Fasce.

Galeazzi — Giordano-Apostoli — Grimaldi — Guj.

Lugli.

Perrone.

Ungaro.

Valle Gregorio.

Zizzi.

Assente per ufficio pubblico:

Baratieri.

Presidente. Si lasceranno aperte le urne.

Interrogazioni.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Seconda lettura del disegno di legge sulle materie esplosive.

Imbriani. Ma le interrogazioni non si fanno?

Presidente. Non ci sono i ministri,

Imbriani. Ci sono i sotto-segretari di Stato.

Presidente. Onorevole Galli, intende rispondere alle interrogazioni dirette al ministro dell'interno?

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Giacchè sono qui, posso rispondere.

Presidente. La prima interrogazione è dell'onorevole Aguglia al ministro dell'interno, « per sapere se egli intenda, giusta quanto fu praticato per altri impiegati dello Stato, di ordinare una rigorosa inchiesta per assodare se e quali responsabilità incombono agli ufficiali di pubblica sicurezza che disposero od eseguirono le perquisizioni relative al processo della Banca Romana, ritenendo ciò necessario, oltrechè ai fini disciplinari, al decoro della pubblica autorità, dopo le evidenti contraddittorie dichiarazioni emesse in proposito dai funzionari stessi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Per verità non mi sembra che sia abbastanza corretta la dizione usata dall'onorevole Aguglia, la quale parla già di « evidenti contraddittorie dichiarazioni » mentre che il processo non è ancora terminato. Forse che possiamo giudicare delle contraddizioni, quando il processo non sia finito e la sentenza pronunciata?

Stia sicuro però l'onorevole Aguglia che, qualunque appunto potesse sorgere sull'azione di pubblici funzionari, il Consiglio che è preposto a giudicare della loro condotta farà sempre il suo dovere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

Aguglia. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha dichiarato, se non ho male inteso, poco corretta la dizione della mia interrogazione appoggiando il suo giudizio sulla considerazione che non possono sino alla sentenza ritenersi contraddittorie le deposizioni dei pubblici funzionari uditi nel processo della Banca Romana. Ora io osservo subito che le contraddizioni patenti in quelle deposizioni furono rilevate dallo stesso pro-

curatore generale della Corte d'assise nella sua requisitoria; per lo che lo affermarle oggi, non costituisce cosa poco corretta. Ed è tanto vero che il procuratore generale ha ritenute contraddittorie quelle deposizioni, che egli ha persino dichiarato pubblicamente che alcuni di quei funzionari sono testimoni reticenti. Ed io anzi mi meraviglio come già quell'egregio magistrato non abbia chiesto di procedere contro di essi costituendo la reticenza di per sè stessa un grave reato, specie in persona di pubblici ufficiali.

Certo la mia interrogazione non ha più oggi l'interesse di un mese fa, perchè allora io chiedeva un'inchiesta rigorosa sul contegno tenuto alla pubblica udienza da quei funzionari di pubblica sicurezza. E ciò io domandava dopo le prime dichiarazioni da loro emesse, le quali già davano materia di un attento esame da parte delle autorità superiori. Ma dopo le ultime dichiarazioni, che sono di una gravità eccezionale, la inchiesta si può dire fatta, e perciò io reputo assolutamente necessario che sia iniziato un regolare procedimento penale contro quei funzionari la cui colpevolezza è ormai chiara e provata. Sicuramente vi ha fra quei testimoni dei colpevoli di corruzione, o di furto di documenti che andavano reperiti, o di falsa testimonianza od anche di calunnia: è inutile dissimularlo. Ora di fronte a fatti che si possono dire accertati il ministro non può rimanere indifferente. L'onorevole sotto-segretario di Stato mi assicurava che, allorché sarà finito il processo, se troverà, nella condotta di quei funzionari che figurarono come testimoni, qualche cosa da rimproverare ad essi, farà l'inchiesta. Ebbene, io prendo atto di tali dichiarazioni e mi auguro che la luce sarà fatta e prontamente; per quanto io non riponga nel procuratore del Re di Roma, e con me credo molti in questa Camera, che pochissima fiducia... (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Aguglia, non posso permetterle di fare siffatti apprezzamenti. (*Bene!*)

Aguglia. Ma come mai potrà egli processare quei funzionari ai quali nulla seppe impedire di quanto ormai è a notizia di tutti? (*Rumori*).

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. In quanto alle ultime parole dell'onorevole Aguglia, ha così concordemente risposto il

sentimento della Camera disapprovandolo, che non ho bisogno di aggiungere altro.

Imbriani. Non è stato concorde!

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Quello della grande maggioranza. (*Commenti*).

Presidente. Non interrompano!

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Mi permetta poi l'onorevole Aguglia di dirgli che quando egli afferma che la sua interrogazione avrebbe avuto maggior efficacia giorni addietro, io gli osservi che allora ne avrebbe avuto ancora meno di adesso.

Infatti, egli per il primo dovrebbe riconoscere che della condotta di pubblici funzionari non si può recar giudizio, se non a sentenza pronunciata. E se ciò è vero oggi, forse che tanto più non lo doveva essere in passato?

L'opinione poi che può avere espresso durante il procedimento il Procuratore del Re è certamente rispettabile e ne sarà tenuto conto, ma essa non esprime che un giudizio personale. Ripeto dunque che, a processo chiuso, l'autorità farà quello che il dovere le impone. E ciò deve soddisfare ogni onesto.

Aguglia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure, ma le faccio osservare che non ne avrebbe diritto.

Aguglia. Io ho fiducia che l'onorevole ministro dell'interno farà la luce sulla condotta di quei funzionari, e la farà rigorosamente ed al più presto possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno per rispondere alla interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio, al ministro dell'interno, diretta a « conoscere le ragioni che lo hanno indotto a porre in disponibilità il prefetto Tomasini di Ascoli-Piceno. »

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. La mia risposta onorevole Imbriani, e non gliene dispiaccia, sarà brevissima.

Il prefetto di Ascoli-Piceno fu messo in disponibilità per ragioni di servizio; e siccome esse riguardano cose interne, non posso dirle altro. La pregherei quindi di prendere atto di questa dichiarazione. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Quando una questione è entrata nel dominio della opinione pubblica, non si possono più invocare unicamente le ragioni interne; ma conviene discutere quelle ragioni che sono state messe innanzi e che si sono

manifestate per mezzo della stampa e che hanno dato luogo a commenti nel paese.

Ora, tra le ragioni per le quali il prefetto Tomasini sarebbe stato messo in disponibilità, ne va indicata una, la quale tocca una delle piaghe più brutte: cioè, la corruzione elettorale.

Si tratta niente meno che di una somma di danaro, che il prefetto si sarebbe fatto dare dall'ex sindaco di Ascoli-Piceno, Mari, per farne uso durante le elezioni. Poi, avendola il sovventore reclamata, e non avendo potuto riaverla dal Ministero, pare che egli si sia rivolto direttamente contro il prefetto, per esserne rimborsato.

Comprende bene il sotto-segretario di Stato, che questa non è una ragione interna, ma che può essere un'alzata di velo di quel brutto sistema di corruzione elettorale di cui, spesse volte, si valgono i Governi e che porta lo scredito sulle istituzioni rappresentative; e che perciò si tratta di uno dei punti più delicati della vita pubblica e della libertà del paese.

Non è permesso quindi velare questa brutta piaga; bisogna ch'essa sia conosciuta perchè possa essere curata.

Ed io spero che il sotto-segretario di Stato vorrà, visto che la piaga fete, porvi riparo. (*Interruzioni vicino all'oratore*).

Presidente. Non interrompano!

Imbriani. Ci sono qui alcuni deputati che sono come le guardie del corpo del funzionario da ministro. (*Si ride*).

Lo so bene che allora vi era un altro Ministero; ma i ministri d'ora devono rispondere perchè rappresentano la continuità del potere; e, se in questo caso hanno punito, hanno l'obbligo di dirne le ragioni davanti al paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Imbriani vede molte cose che gli altri non vedono, fra le altre vede in amici carissimi e indipendenti delle guardie del corpo, che non esistono!

Imbriani. Sono troppo note!

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Del resto l'onorevole Imbriani ha giustamente stigmatizzato la corruzione elettorale, che è la peggiore di tutte le simonie; ma su che cosa il suo ragionamento è basato? su questa affermazione: che un creditore qualunque, di cui ha

anche fatto il nome, e che io non conosco, abbia agito giudizialmente contro l'ex prefetto di Ascoli-Piceno.

Or bene, mi dispiace dirglielo, ma questo fatto che fu la base di tutte le sue induzioni, che costituisce il caposaldo di tutte le argomentazioni sue; questo fatto è assolutamente non vero.

Imbriani. Dovrò ritornare sull'argomento, (*Rumori*) perchè ciò che ho affermato è precisamente la verità. (*Interruzione dell'onorevole Leali*).

Lo conferma anche l'onorevole Leali? (*Ilarità*).

Leali. Ma io non so niente!

Presidente. Ma smettano questo sistema di interruzioni!

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Socci al ministro dell'interno, sull'arresto arbitrario del signor Giovanni Borini, avvenuto a Grosseto.

L'onorevole sotto-segretario dell'interno ha facoltà di parlare.

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Socci si lamenta dello arresto arbitrario del signor Giovanni Borini avvenuto in Grosseto.

Or bene, com'egli probabilmente sa meglio di me, il delegato di pubblica sicurezza che procedette a quell'arresto venne trasferito. Il signor Giovanni Borini sparse querela contro di lui, e l'autorità giudiziaria non si è ancora pronunciata. Abbia la bontà l'onorevole Socci di attendere l'esito del processo, ed allora, se l'Autorità di pubblica sicurezza avrà mancato al suo dovere, Ella potrà fare le sue osservazioni; per ora ogni richiamo sarebbe intempestivo.

Presidente. L'onorevole Socci ha facoltà di parlare.

Socci. Io sapeva bene del trasferimento del delegato che aveva proceduto all'arresto del Borini, e della querela data da quest'ultimo ed avrei anche ritirato la interrogazione, che ho presentato un mese fa, se essa non mi avesse offerto l'opportunità di richiamare l'attenzione del ministro dell'interno sul modo col quale procede il servizio della pubblica sicurezza nella provincia di Grosseto.

Il signor Borini è una delle persone più rispettate della città. Appena si seppe il suo arresto, seicento cittadini, di ogni colore politico, hanno firmata una protesta e l'hanno mandata a me. Per un equivoco, che ancora

non si è saputo spiegare, ma a cui alcuni vogliono dare un significato maligno, questo uomo venne arrestato; e non basta. Il brigadiere dei carabinieri lo ammanettò e, per condurlo alle carceri, gli fece fare la via più lunga, attraversando il Corso principale della città.

Appena fu notificato l'arresto all'autorità giudiziaria, questa si affrettò a dichiararlo illegale.

È verissimo che poi il delegato di pubblica sicurezza è stato traslocato; ma è anche vero che è stato mandato in una sede migliore.

Una voce all'estrema sinistra. È il solito!

Socci. Invece il brigadiere dei carabinieri passeggia ancor imperterrito per le vie di Grosseto in mezzo all'indignazione della cittadinanza. Io mi auguro quindi che il processo che è stato iniziato possa condurre al trasferimento anche di questo funzionario che mette le manette ad uomini i quali sono specchio di illibatezza nella vita privata, ed esempio di virtù cittadine.

E poichè ho la facoltà di parlare, qualunque trattisi di argomento estraneo all'interrogazione, debbo dire all'onorevole sotto-segretario di Stato che, essendosi impiantata a Porto Ercole una colonia di coatti mandati dalla Sicilia dopo gli ultimi fatti, era stato messo a dirigerla un funzionario di pubblica sicurezza, il quale più che un direttore, era un padre per quei disgraziati.

Ora quel funzionario è stato mandato via ed è stato sostituito da un altro funzionario di pubblica sicurezza (di cui non farò il nome perchè non sono solito farne) che anche qui in Roma non ha lasciata una fama troppo gradita di sè.

Io quindi, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, mi auguro che il processo faccia quella piena luce, della quale io ho creduto portare un raggio qui alla Camera e nello stesso tempo costringa il Governo a riordinare il servizio della pubblica sicurezza nella provincia di Grosseto.

Seconda lettura del disegno di legge sulle materie esplosive.

Presidente. Vista l'ora tarda, rimanderemo le rimanenti interrogazioni ad altra seduta, e proseguiremo nell'ordine del giorno il quale

reca: Seconda lettura del disegno di legge sulle materie esplosive.

Rammento alla Camera che la seconda lettura consiste nella discussione degli articoli.

L'onorevole sotto-segretario di Stato accetta le modificazioni della Commissione?

Galli, sotto-segretario di Stato per l'interno. Le accetto.

Presidente. Si apre la discussione sul primo articolo, che è in questi termini:

« Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplosivi simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiarii, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti, è punito con la reclusione da tre a sette anni. »

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Lucchini.

Lucchini. Alla prima lettura di questo disegno di legge, ebbi già a manifestare la mia scarsa simpatia per il medesimo.

Avrei preferito che al fatto di piazza Montecitorio, ed a quello anche più disgraziato di ieri a Livorno, fosse seguita la comunicazione della scoperta e dell'arresto dei colpevoli, anzi che venirci avanti con disegni di legge, i quali nell'ammigliore delle ipotesi lasceranno il tempo che hanno trovato. L'esperienza, del resto, insegna, che non è con la severità delle pene, e meno ancora con l'eccesso delle sanzioni penali, che si può far fronte alla delinquenza; e che meglio che colpirne gli effetti, giova ricercarne e rimuoverne le cause.

Ma dovendosi oggi la Camera occupare unicamente delle disposizioni che compongono il disegno di legge, passerò oltre a qualunque considerazione d'ordine generale, e mi metterò dal punto di vista del Governo e della Commissione, che hanno ritenute opportune e necessarie le disposizioni medesime.

Dirò subito, e molto francamente, che a me sembra non abbia la Commissione migliorato il progetto; ed anzi abbia forse ecceduto nel suo mandato, in quanto che non si tratta di un progetto che sia passato per la trafila degli uffici, e del quale la Commissione poteva fare un esame largo e metodico, ma di un progetto che si discute col procedimento

delle tre letture, e di cui quindi non doveasi alterare l'economia e l'orditura.

Ora, dall'esame che noi faremo delle disposizioni del progetto della Commissione, emergerà chiaro come queste sieno in gran parte sostanzialmente diverse e nuove in confronto di quelle del progetto del Governo.

La Commissione ha avuto certamente ottimi intendimenti; ed io debbo cominciare dal ringraziarla di aver fra le altre fatto pro di alcune osservazioni che io mi permisi di fare nella discussione in prima lettura di questo schema di legge. Essa ha quindi cercato di coordinare più largamente, come essa si esprime, gli articoli del progetto di legge, con le disposizioni del Codice penale. E infine si è studiata di informare il progetto stesso, più che fosse possibile, ai principî di diritto.

Ottimi intendimenti cotesti; ma a me sembra che nel coordinamento non abbia fatto opera sufficiente e soddisfacente, e che per voler essere ossequente ai principî, da un lato ha fatto sì che il progetto sconfinasse dal suo scopo, e dall'altro lato ha reso il progetto stesso meno positivo, meno pratico e conducente a' fini pei quali è stato dettato. Gli è per questo che a me sembra, ripeto, che la Commissione non abbia migliorato il progetto sullo schema che ci aveva presentato il Governo.

Venendo all'articolo 1º, io trovo che in sostanza è affatto nuovo, poichè l'articolo 1º del progetto ministeriale è andato a prendere il numero 8, nello schema della Commissione.

Questa disposizione ha già in sè stessa delle imperfezioni tecniche che accennerò brevemente. In essa si dice:

« Chiunque col fine di commettere delitti (*qui si adopera il plurale, mentre sarebbe più prudente il singolare*) contro le persone o le proprietà (*altro plurale fuori di luogo*), o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove, ecc. »

Dunque la finalità che si dà a questo reato, consiste in una di queste tre ipotesi: proposito di delinquere contro le persone, contro le proprietà, e contro l'ordine pubblico. Ma evidentemente qui mancano altre ipotesi, forse anche più gravi, di quelle previste; perchè manca l'ipotesi del fine a delinquere contro la sicurezza dello Stato, (attentato contro le

persone o contro le istituzioni), di cui nel titolo primo del Codice; manca l'ipotesi del fine a delinquere contro la incolumità pubblica, con incendi, inondazioni, disastri ferroviari ed altrettante specialità, proprio del genere di quelle prevedute in questo progetto; mancano ancora le modalità di altri delitti contro l'ordine pubblico, all'infuori di quella singolarmente preveduta della pubblica intimidazione.

Anche sulla nomenclatura usata dalla Commissione, mi permetto di fare qualche osservazione. Già il progetto ministeriale credette di allontanarsi dalla nomenclatura del Codice, ed a me ciò non parve opportuno; ma ancor meno opportune mi sembrano le formule usate dalla Commissione. Là dove specificatamente accenna alla dinamite, non ce ne è bisogno, e può avere la influenza di limitare la interpretazione per le altre specie di esplodenti.

Poi dice: bombe, macchine ed altri congegni micidiali ed incendiari, ripetendo la frase del Governo, come se incendiarie fosse contrapposto di micidiali, mentre non ne è che una modalità.

Io non so comprendere la ragione, per la quale ci si sia dovuti allontanare dalle espressioni usate negli articoli 468 e 470 del Codice, dove si parla di materie esplodenti ed infiammabili, che comprendono qualunque specie delle sostanze che qui si vogliono prevedere, e con la frase di « bombe, macchine ed involucri esplodenti » si comprende qualsiasi ordigno del genere.

Ma il testo della Commissione omette un'altra ipotesi, preveduta nel disegno di legge del Ministero, e preveduta in tutte le disposizioni del Codice sullo stesso tema, cioè la ipotesi della introduzione nel Regno di materie e di macchine di questa natura. Nella relazione non trovo cenno della ragione per cui la Commissione abbia omissa questa ipotesi.

Non mi soffermerò sulle pene, e godo di vedere un emendamento presentato dal collega Mecacci, con cui le pene sarebbero da lui proposte in misura molto più tenue. La pena qui comminata è per sè stessa esorbitante, ma tanto più grave e sproporzionata si presenta quando si mette in relazione con quella dell'articolo 2; per cui è possibile che per tenere in casa e trasportare da un luogo all'altro non già un esplodente, ma una sostanza che serve per confezionarlo, per comporre que-

sta materia esplodente, si punisca assai più di quanto non si faccia rispetto allo scoppio di una bomba a scopo di pubblica intimidazione.

E vengo a quel che a me sembra più grave, e (me lo consenta la Commissione, senza volerle mancar di riguardo) che rivela alla quanta incoerenza. La Commissione ha voluto prendere a norma, più che non abbia fatto il Governo, le disposizioni congeneri di altre legislazioni straniere, venute fuori in questi ultimi anni. Ed è venuta fuori con questa prima disposizione, con la quale si colpisce di forte pena chi queste materie esplodenti, macchine e simili detenga per fine delittuoso. Ma o io non so intendere il concetto che informa questo articolo, o debbo dire che esso non risponde allo scopo.

Quando la Commissione pone a condizione di questa disposizione che si debba ricercare il fine delittuoso nell'agente, io credo che questa disposizione non troverà mai, o quasi mai, attuazione.

La Commissione, come ho già detto prima, ha voluto ricercare norme tali che meno si allontanassero dai principî giuridici, e quindi è andata a pescare questo fine delittuoso come estremo essenziale della figura da essa preveduta e determinata. Ora io credo che non si possa uscire dall'una o dall'altra di queste due: o si vogliono rispettare i principii, le norme giuridiche, e allora è inutile parlare di queste leggi, le quali sono per loro natura eccezionali e che necessariamente si devono allontanare da questi principii; o si vuole e si reputa soltanto opportuno di provvedere a necessità del momento, con disposizioni ferree, draconiane, empiriche, e allora i principii bisogna lasciarli da parte.

E difatti le leggi straniere che hanno disposto su questa materia richiedono tutte qualche cosa che possa costituire un estremo, diremo così, morale del reato; ma hanno indicato qualche cosa di ben diverso da ciò che sarebbe richiesto nella nostra legge. La legge francese parla di chi agisce senza autorizzazione e senza motivi legittimi. La legge inglese di chi compie questi fatti in modo da dar luogo a sospetti. La legge del Canada accenna a sospetti di non volersi servire delle materie incriminate per uno scopo lecito. E la legge spagnuola: quando i colpevoli non sappiano giustificare il possesso. Da tutte si vuole qualche cosa che costringa il magi-

strato a fare una ricerca sulle ragioni del possesso pericoloso ed allarmante; ma da nessuna si giunge al punto di paralizzare, di rendere derisoria la legge col richiedere indagini di attuazione quasi impossibile.

La Commissione, con lo scrupolo e l'ossequenza ai principii che la distingue, è andata a cercare una disposizione subordinata per colui, il quale non abbia il fine di commettere questo delitto, ma abbia la scienza di questo fine. Ed anche questa è una sottigliezza che non arrivo a comprendere, o che si spiega soltanto per l'idea di voler prevedere espressamente la complicità. Ma la complicità è già preveduta nelle disposizioni generali del Codice. E poi non si intende perchè la complicità non sia preveduta negli articoli successivi.

Non ho altro da aggiungere. Si può dire che le mie osservazioni siano informate più che altro all'amore dell'arte, perchè nè mi oppongo alla legge, nè faccio emendamenti. Se la Commissione crederà che fra quello che ho detto ci sia qualche cosa che meriti di essere accolta, ne potrà tener conto per migliorare lo schema.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. La circostanza più grave degli attentati sul genere di quello di ieri, che ha suscitato la giusta indignazione della Camera e che deve allarmare gli amici della libertà, i quali temono che simili atti possano avere per conseguenza di far procedere la società a ritroso nel cammino delle idee civili, sta precisamente, non tanto nel genere dell'arma adoperata, non tanto nel fine che i delinquenti si propongono di raggiungere, ma nella impunità, che quasi costantemente sorride ai delinquenti medesimi.

Degli ultimi attentati, avvenuti con mezzi diversi negli ultimi tempi nel nostro paese, quasi nessuno autore fu assicurato alla autorità giudiziaria. Ora, mentre noi parliamo di aggravare la disposizione sopra a chi istiga a commettere simili reati, non possiamo dimenticare che la speranza della impunità è il coefficiente maggiore che incoraggia il delinquente a perpetrare il fatto criminoso.

Dunque, io non posso che associarmi a quello che disse l'onorevole Lucchini: cioè che piuttosto che presentare disegni di legge per aggravare le sanzioni del Codice vigente, sarebbe utile proporci quella riorganizzazione

della pubblica sicurezza, la quale valesse a garantire meglio, preventivamente, contro simili attentati, e ad assicurare i delinquenti nelle mani della giustizia; vano è accrescere le pene quando non è possibile avere nelle mani gli autori dei reati.

Ciò premesso, io dico subito che il progetto del Ministero era, secondo me, infinitamente migliore di quello della Commissione: e mi duole moltissimo che il Governo abbia accettato d'iniziare la discussione intorno al progetto della Commissione.

I limiti di disegni di legge di questo genere si devono segnare, secondo me, in due ordini di considerazioni: non devono esorbitare al punto di vincolare la libertà degli onesti, e devono rispondere ad un concetto di positiva necessità.

Ora, dico il vero se talune delle disposizioni, contenute nel progetto ministeriale, possono rispondere ad una necessità del momento, la maggior parte di quelle che la Commissione parlamentare vi vuole aggiungere, a nulla servono, e malamente innovano il diritto penale vigente.

Noi discutiamo del primo articolo ed io debbo dire di esso che mi pareva più assennato quello del Ministero.

Presidente. La discussione per ora è limitata al primo articolo, onorevole Barzilai, perchè non c'è discussione generale.

Barzilai. Parlo del primo articolo; ma se Ella mi permette, vorrei esplicitare la ragione, per cui credo preferibile il progetto del Governo.

Credo che il concetto di creare una contravvenzione per la detenzione illecita ed arbitraria di materie esplosive, sia migliore di quello di crearne un delitto, con la ricerca del fine doloso, come vuol fare la Commissione.

Pare a me che sia legittimo di stabilire che chi, senza licenza delle autorità costituite, e senza uno scopo industriale od altro trasporta o tiene in casa materie pericolose, sia, per questo, imputabile di una contravvenzione. Ma volere di ciò fare un delitto; volere ammettere la ricerca del fine doloso, credo che ci porterà per una strada seminata di difficoltà e di pericoli, senza, perciò, raggiungere la mèta che ci siamo prefissi.

E per dimostrare come il progetto ministeriale, nel suo complesso, si trovi peggiorato dalla proposta della Commissione, mi basta

fare alcune brevissime osservazioni a proposito degli altri articoli.

La Commissione va facendo una quantità d'ipotesi, una casistica infinita per distinguere il delitto contro un edificio, dall'attentato portato contro le persone che vi sono dentro. Ora, per esempio, faccio all'egregio relatore una domanda: di una bomba posta dinanzi al palazzo di Montecitorio che cosa dirà egli, che cosa dirà il giudice? Che trattasi di attentato contro l'edificio o contro le persone che vi stanno dentro, contro i deputati? Vede la Commissione che noi entriamo in un campo nel quale le ipotesi hanno larghissima opportunità di esplicitarsi e nel quale la verità è assai difficile ad essere raggiunta. Così quando io vedo che all'articolo 4° si stabilisce che ove per forza di questi attentati avviene la morte di una o più persone la pena è dell'ergastolo, io ricordo che l'articolo 366 del Codice penale stabilisce precisamente che il reato di omicidio commesso per via d'inondazione, di sommersione o di mine è punito coll'ergastolo. E allora io mi domando la ragione perchè la Commissione voglia fare questa ripetizione inutile.

Così per il primo capoverso dell'articolo si può dire che, stabilendo il Codice una diminuzione di pene per reato tentato o mancato, l'ipotesi di quella prima parte è egualmente compresa nelle leggi vigenti. Così nell'articolo successivo è stabilito (ed in questo d'accordo col progetto ministeriale) che l'associazione a delinquere sia legalmente accertabile anche quando sieno soltanto tre soli coloro che ne fanno parte.

La nostra giurisprudenza, bene o male, ha stabilito come non vi sia bisogno nemmeno di tre e che basti uno solo. E citerò il caso del Molinari, il quale fu condannato per associazione a delinquere senza che si potesse accertare che con lui alcun altro fosse direttamente consociato allo scopo, e che la Cassazione ha ritenuto legalmente condannato per associazione a delinquere. Così per l'articolo 6° voi venite a condannare chi ha fatto l'apologia di una bomba anche inesplosa da sei mesi a due anni; mentre per l'apologia dell'assassinio politico, per esempio del fatto doloroso testè avvenuto a Lione, non si è passibile di reclusione che da tre mesi ad un anno.

Mel, della Commissione. Vi è una legge speciale presentata ieri.

Barzilai. Non conosco questa legge cui Ella allude.

Presidente. Ma limitiamoci all'articolo primo, onorevole Barzilai.

Barzilai. Non mi estenderò: mi bastano queste poche considerazioni per dimostrare che se la Camera intende entrare nel concetto determinante dell'attuale disegno di legge, farà molto meglio ad accettare con qualche modificazione la proposta ministeriale. Giacchè le modificazioni e le aggiunte della Commissione o sono inutili o mal conducono allo scopo proposti dal Governo mentre costituiscono un pericolo per i galantuomini.

È per queste ragioni che io accenno soltanto oggi, non essendosi portate alla prima lettura dinanzi a noi le proposte della Commissione, che io credo non si debba accettare il disegno di legge proposto dalla medesima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Nemico delle leggi eccezionali di qualunque genere, è naturale che io combatta anche questa legge, e la combatta sia giuridicamente, sia politicamente.

Il Governo ha sentito il bisogno di una legge contro una manifestazione di reati che andava assumendo un carattere morboso. Ma non ancora questa legge è discussa, che già abbiamo una manifestazione morbosa di reati di un altro genere. Ed è naturale; perchè ad ogni nuova legge, assai probabilmente risponderà una nuova forma di reati.

Queste leggi a nulla servono; e volendole contrapporre ai nuovi reati, si andrà forse all'infinito senza realizzare nulla di concreto. Mi pare che il senno degli uomini di Stato, ciò che deve veramente determinare la *mens solida*, ciò che dovrebbe formare il carattere politico, non consista nell'andar legiferando in questo modo; perchè questo sistema non avrebbe altro risultato che di farci tornare indietro di secoli; ma credo che il senno degli uomini di Stato consista invece nello esaminare il caso morboso, nel cercarne ed applicarne i rimedi adatti, e specialmente nell'applicazione larga della legge comune, fuori della quale non si sa dove si vada a parare.

Infatti, se voi cominciate ad inasprire oggi, domani troverete che l'inasprimento non basta, e ne vorrete uno maggiore, e così

via finchè vi ridurrete infine alle tenaglie e agli squartamenti. (*Oh!*)

Parlo logicamente! Se i tempi e l'opinione pubblica lo permettessero si finirebbe proprio lì. Fortunatamente quando l'umanità ha fatto trionfare certe idee liberali, non retrocede più!

Ciò premesso, dirò che io son rimasto meravigliato nel vedere le proposte della Commissione.

Se la legge proposta dal Governo mi sembra, se non altro, inutile, quella della Commissione mi pare enorme e stolta. (*Oh!*)

Mel, della Commissione. Bontà sua!

Imbriani. Ma sì, di una stoltezza tale che non capisco come possa essere stata concepita dagli uomini che siedono su quel banco.

Tutto ciò che era contemplato nel disegno del Ministero, è già previsto, in tutto e per tutto, dal Codice penale.

La Commissione, allora, che cosa ha creduto? Ha creduto di dovere inasprire le pene per dire: ecco, questa è l'utilità della legge; la legge del Ministero valeva niente, perchè vi era il Codice penale che efficacemente provvedeva; invece noi abbiamo inasprito le pene in modo da sorpassare, in alcuni articoli, qualunque pensiero giuridico raccolto nel Codice comune.

Non può essere stato altro che questo criterio che abbia potuto far pensare a uomini di senno, che una contravvenzione possa essere punita con una pena che va da tre a sette anni di reclusione.

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. Non è contravvenzione!

Imbriani. Attro! E ve lo provo.

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. Aspettiamo, nella nostra stoltezza, di essere illuminati! (*Si ride*).

Imbriani. Credo che vi troviate precisamente in questo caso.

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. Grazie tante!

Imbriani. Ho spiegato, però, il perchè.

La legge del Ministero era inutile perchè si teneva nei limiti del Codice penale; ed allora voi avete voluto fare un grande salto innanzi, ed avete dovuto proporre pene eccezionali, pene crude che dessero una ragione d'essere a questa legge.

Voi dite:

« Chiunque tiene in casa od altrove dinamite od altri esplodenti simili nei loro ef-

fetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiarii, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti, è punito con la reclusione da tre a sette anni. »

Ma debbono essere tutte le materie, o debbono essere le speciali materie, anche in parte tenute? Per esempio, per fabbricare della polvere, ci vuole del salnitro, ci vuole del carbone, dello zolfo; ora, a chi riterrà dello zolfo, del carbone, che sono materie destinate alla fabbricazione di un esplosivo, voi gli metterete sulle spalle tre o sette anni di reclusione?

Ma, si dice, ci vuole l'intenzionalità; e voi andate a fare il processo d'inquisizione che si presta, in questa materia, all'arbitrio dell'inquirente?

Il primo pregio della legge è quello di essere ben coordinata ad un pensiero giuridico bene affermato nella sua interezza, in modo da non lasciare alcuna latitudine, che è propria dei Governi che sono nella china della reazione, e peggio.

Piuttosto, come vi dicevano gli oratori che mi hanno preceduto, cercate di avere una buona polizia; e questa voi non l'avete. (*Interruzioni*).

I danari ci vogliono, dite voi; e io vi rispondo che bisogna saperli spender bene. Non basta il darvi dei fondi segreti perchè sussidiate qua e là dei giornali, per manifestare un'opinione pubblica creata pel Governo; bisogna spenderli, questi fondi, per iscoprire i delinquenti.

Questo concetto che il reato sarà scoperto, una volta che sia ben radicato nella coscienza popolare, eviterà, per sè stesso, tanti altri reati.

Io ricordo che era accaduto un gravissimo delitto in Francia, l'uccisione del notaio Jaurès, e l'assassino era giunto ad andarsene in America, in California, a Cuba; ma la polizia, vigile, lo seguì dappertutto, spese 200,000 lire; ma l'assassino ricevette la sua pena.

Una voce. Ebbe mozza la testa.

Imbriani. Non parlo del modo della pena, perchè, come sapete, io non sono partigiano della pena di morte.

Ora dunque trattasi di sapere investigare e scoprire i reati commessi; non di incrudelire, non di esagerare, non di tarpare le pubbliche libertà, non di fare leggi eccezionali, le quali non raggiungono lo scopo.

Ieri, per esempio, il presidente del Consiglio parlava di una legge d'impressione votata in Francia in ventiquattro ore.

Orbene quali risultati ha avuto? Ha avuto il risultato dell'assassinio del presidente della Repubblica. (*Ooh! — Narità*).

Una voce. Ecco l'apologia!

Imbriani. Ridete? Ma pure è un concetto tanto semplice! Se non altro, quella legge, avrebbe dovuto raggiungere il risultato d'impedire delitti di quel genere!

Dunque non è con questi mezzi che si conducono gli Stati. Con questi mezzi, che non raggiungono mai, o quasi mai i veri colpevoli, non si fa che dimostrare l'impotenza degli Stati.

Io capisco che ci sono certi momenti di pervertimento morale; comprendo che c'è una certa imitazione morbosa di certi reati. Ma questo, per chi investiga il corso della storia, appare cosa naturale, che ha bisogno di ben altri rimedi che non siano queste leggine.

Vedete, per esempio, i suicidi. Accade spessissimo, quando succedono due o tre suicidi di uno stesso genere, che siano seguiti da altri.

Così per i reati. Per esempio, reati per strangolamento. Ne avvengono due o tre in una città e spesso sono seguiti da molti altri. C'è un certo spirito di imitazione morbosa in certe cose!

Ora io capisco che certi delitti incutano disgusto; (*Si ride*) ma essi non debbono per nulla fare invadere da tema l'animo umano, in nulla e per nulla.

Ora voi, per esempio, vi fermate dinanzi ad un certo genere di reati. Ebbene, quanti ve ne sono di maggiori e di più perniciosi che non vi fanno inorridire nello stesso modo? Ma, ditemi: il figlio che assassina il vecchio padre nel letto per carpirgli quel po' di danaro con cui si sostenta, non è un delitto molto maggiore, molto più orribile? Eppure non accade tutti i giorni? E vorreste voi creare una legge speciale per ogni genere di brutto delitto? Ma, mio Dio! la coscienza giuridica italiana vi ripugna.

I latini... (*Interruzioni*) Eh! dico per modo di dire. Si capisce: i giorni della storia sono gli anni ed i decenni.

Ora, o signori, ricordate che ci fu una volta uno di questi andazzi morbosi che avea invase le vergini Milesie; ma i legislatori di quei tempi non andarono a rincrudire le leggi

esistenti per condannarlo; si prevalsero di un sentimento di moralità più elevato, e decretarono che le fanciulle che si fossero a quel modo uccise sarebbero state esposte senza vesti.

Mel. della Commissione. Non era un reato.

Imbriani. Io vi parlo di andazzi morbosi. Certi reati sono andazzi morbosi; e voi non dovete studiarli solamente da accusatore pubblico, o da giudice inquirente, o da avvocato fiscale; ma il legislatore deve studiare i mali della società da amico, da medico affettuoso, e non avere soltanto la spada della vendetta, ma avere il balsamo della pietà, e la parola affettuosa.

Questo è il solo rimedio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Io aveva proposto alcuni emendamenti. Qui non parlo come membro della Commissione, ma come deputato, e ne chiedo venia agli egregi e dotti colleghi. Ci siamo trovati in disaccordo sull'articolo 1°, in cui sta l'intero concetto della legge. E per conseguenza un emendamento ne ha tratto seco un altro, dal 1° ai successivi articoli, tutti collegati tra loro.

Quando alla prima lettura parlai, io osservai che approvava il progetto del Governo, non trovando in esso quella confusione che qualcuno diceva. Soltanto vi riscontrai, che portava qualche lacuna, e la proporzione delle pene non era bene stabilita. Ma colmate le lacune, e meglio proporzionate le pene, a me pareva che andasse perfettamente. Il lavoro della Commissione doveva quindi consistere nel fare qualche modifica; poi andar presto in fondo, coll'accettare il progetto nel suo organismo.

Dissi che il disaccordo cominciò all'articolo primo: infatti, si domandava in esso, che cosa si deve fare? La figura di una contravvenzione, o quella di un delitto, con dolo determinato? O non piuttosto quella di un delitto *sui generis* con la presunzione del dolo istesso?

Risoluto uno di questi quesiti, tutto il rimanente era accessorio; tutti gli articoli dipendevano da questo concetto fondamentale.

Io però dissi: della disposizione che ha proposto il Governo, una contravvenzione pura e semplice non si può fare. La contravvenzione sta nella legge di pubblica sicurezza; e per essa ci sono delle pene adattate, proprie.

Si è voluto fare qualche cosa di più, nel caso di possesso di certi congegni incendiari o micidiali, o di certe materie *destinate* alla composizione di essi, si è voluto fare, cioè, un reato *sui generis*.

Ma come stabilire allora il reato *sui generis*? Ecco qua: la Commissione da una parte è andata a trovarne i criteri, e le condizioni, nel concorso del fine, o della scienza del fine; e così, mentre ne ha fatto, propriamente, un reato doloso, ha dovuto salire nelle pene; non limitarsi più alla detenzione, ma andare sino alla reclusione.

Ora, a questa disposizione è stata già fatta una grave critica, e non sarò io che la ripeterò: dirò soltanto, che sarà sempre assai difficile il rintracciare il fine o la scienza del fine; quindi sempre facile lo sfuggire alle sanzioni penali, che il progetto governativo porta.

Per me sarebbe stato meglio fare altra cosa. Creare, cioè, un'ipotesi di reato *sui generis*, con certe garanzie, con certe limitazioni; perchè, se non doveva essere una mera contravvenzione, non fosse nemmeno un reato doloso nel senso concepito dalla Commissione. Si stasse piuttosto nei termini di una presunzione di dolo, e quindi di reato con dolo presunto, atteso la qualità degli ordigni o delle materie esplosive tenute da alcuno.

Tutto questo, peraltro, avrebbe potuto produrre ancora delle difficoltà, e condurre ad una severità troppo spinta: poichè si possono possedere materie esplosive con tutt'altro scopo che di commettere un delitto; con tutt'altro concetto del fine o della scienza del fine di attentare alla proprietà ed alle persone: ed è perciò che nell'articolo relativo io ho aggiunto: « senza licenza del prefetto della Provincia o senza altro giustificato motivo. »

Il mio emendamento non fa che ripetere l'articolo del progetto governativo; salvo che poi stabilisce una maggiore garanzia, col richiedere il concorso della condizione, che non vi sia alcun giustificato motivo di possesso: per cui tutte le volte che si possa dimostrare, che certe materie sono possedute per scopi industriali, o altri non illeciti, non si cade nella sanzione dell'articolo 1; e cessa quindi quella ragione di timore alla quale fu accennato da alcuni oratori.

Dico questo per quanto concerne le materie esplosive; inquantochè, quando si ten-

gano in casa, od in altro luogo, clandestinamente, bombe, macchine, involucri od altri congegni micidiali o incendiari; si comprende che (giusto perchè sono incendiari e micidiali) possiamo presumere il fine criminoso, ed anzi un tal fine è insito nel possesso di essi.

Pertanto, se la discussione si fosse aperta, non già sul progetto della Commissione, ma sul progetto del Governo, io avrei domandato che fosse accettato il mio emendamento, con quella correzione la quale, come sto dicendo, vi apportava.

La discussione, invece, si è aperta sul progetto della Commissione, il quale è informato a tutt'altro ordine d'idee e di penalità; ed a me non resta che riservarmi di concludere secondo le dichiarazioni che faranno il Governo e la Commissione. Soltanto, prima di lasciare questo articolo, mi preme segnalare, come esso sia il caposaldo di tutto il progetto governativo, il quale contiene ipotesi ben delineate e distinte; quali certo non porta, o porta per lo meno in modo assai confuso il progetto della Commissione. E torno a ripetere, che a mio credere meritava di essere accolto tal quale, salvo, come notavo poco fa, il colmare alcune lacune, ed il proporzionare meglio le penalità.

In proposito osservate un poco! Nel progetto governativo prima ipotesi è quella di coloro, che detengono bombe od altri istrumenti incendiari o micidiali, o certe materie esplosive più pericolose; seconda è quella di coloro che fanno scoppiare bombe, involucri, od altri istrumenti o congegni, o materie esplosive, col solo scopo di incutere timore; terza è quella di coloro che ancora con mezzi incendiari o micidiali portano pericolo alle persone, ed in ispecie, anzi, pericolo alla vita; quarta, è quella dei reati, i quali, commessi con questi mezzi, arrecano danni alle persone o alle proprietà, per cui la pena rispettiva, stabilita dal Codice penale, viene ad essere aumentata.

Se noi a questo ci fossimo attenuti, salvo qualche leggera modificazione, tutta la discussione sarebbe stata abbreviata, il progetto avrebbe potuto camminare senza alcuna difficoltà, e di questo successo me ne danno la prova i discorsi fatti dagli oratori, che mi hanno preceduto.

Io, quindi, ripeto che da questo punto di vista, rimettendomi alla maggioranza della Commissione ed alla dottrina dei miei colle-

ghi, udite le dichiarazioni che si faranno da essa e dal Governo, mi regolerò, non soltanto per l'emendamento all'articolo primo, ma anche per gli altri emendamenti, che sono collegati, e quindi consequenziali al medesimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Io ebbi occasione di parlare in prima lettura intorno a questo disegno di legge approvandone il concetto e le linee fondamentali, e facendo non poche osservazioni per ciò che concerne l'espressione vaga e indecisa di taluni concetti, e per ciò che riguardava le pene che a me parevano esorbitanti.

In seconda lettura io non posso decampare dai concetti che ebbi ad esprimere. Io credo anzitutto che questa legge non sia una legge eccezionale; ma si tratta di materia nuova non ancora disciplinata e noi non facciamo altro che venire gli ultimi in una prova, nella quale le altre nazioni ci hanno preceduto. La nostra legge viene dopo la legge della Germania, dopo quella dell'Inghilterra, dopo quella della Francia, e non parlo degli altri Stati minori.

Noi obbediamo nella modificazione delle nostre leggi alla necessità della vita sociale, e dopo che i fatti avvenuti presso altre nazioni si sono verificati presso di noi con una deplorabile frequenza. Abbiamo seguito lo esempio del giureconsulto romano; abbiamo modificato e tendiamo a modificare il diritto *usu exigente et humanis necessitatibus*. Debbo però confessare che mentre la Commissione ha messo da parte taluni concetti del progetto ministeriale che io approvavo, ha creduto opportuno di correggerne altri, che per me dovevano rimanere inalterati.

A mo' d'esempio, per non uscire dalla cerchia del primo articolo, io osservavo che era troppo indeterminata l'espressione di sostanze destinate alla composizione e fabbricazione di un esplodente. E la Commissione nel suo 1° articolo ripeté quello che era scritto nel progetto ministeriale: « sostanze destinate ad entrare nella composizione di un esplodente. » Ognuno vede quanto sia larga e generica questa espressione! Se si può punire la ritenzione o possesso di un esplodente, è troppo il punire la ritenzione di sostanze che possono essere destinate ad entrare nella composizione degli esplodenti, perchè allora diverrebbe delitto il possesso di molte sostanze o cose innocue, le quali entrano nella compo-

sizione delle bombe, come, a mo' di esempio, sarebbero i chiodi ed i pezzi di ferro. Così dipenderebbe dall'apprezzamento della polizia investigatrice il chiamare i cittadini a rispondere di ritenzione di sostanze che possono entrare nella composizione di materie esplosive, ovvero di lasciarli in pace come possessori di cose o sostanze innocue.

Io quindi avrei desiderato che la Commissione, in questo articolo primo, correggendo l'espressione indecisa del disegno ministeriale, avesse parlato del possesso di quelle sostanze che possono insieme comporre un esplosivo, in modo che non al solo fatto del possesso isolato di una determinata sostanza che entrerebbe per la decima parte nella composizione dell'esplosivo, si possa attribuire il carattere di un fatto punibile.

Io poi osservo che la Commissione non ha fatto bene, secondo me, a mettere da parte il primo articolo del disegno ministeriale. L'articolo primo del disegno ministeriale aveva uno scopo molto diverso dall'articolo 1° della Commissione, il quale contempla un caso che non è quello preveduto dall'articolo 1° del disegno ministeriale. Nell'articolo 1° della Commissione, in sostanza, si vuol punire l'atto preparatorio, perchè è un atto preparatorio il fabbricare uno strumento con lo scopo di commettere un reato. Non siamo ancora agli atti esecutivi, al mettere in uso lo strumento per raggiungere il fine delittuoso; ma siamo nella preparazione, inquantochè, con un fine delittuoso, un individuo si è preparato uno strumento per poter compiere un reato. E questo è il carattere fondamentale del primo articolo del progetto della Commissione. « Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ecc. » Evidentemente qui noi siamo nel campo degli atti preparatori; abbiamo l'istrumento destinato a raggiungere un determinato fine. Ma questo non è il concetto del primo articolo del disegno ministeriale. Il primo articolo del disegno ministeriale era una misura di prevenzione; non puniva atti preparatori, che, d'altronde, nel Codice penale, in molte circostanze, sono puniti; ma puniva il solo fatto di possedere sostanze esplosive, di fabbricare, smerciare e trasportare congegni micidiali ed incendiari, che agiscano per esplodere od altrimenti, o polvere fulminante e simili, e faceva bene.

Faceva male il disegno ministeriale a punire il fatto del possesso, senza chiedere la licenza all'autorità, di queste sostanze esplosive? Credo che il disegno ministeriale non facesse altro che allargare un concetto che già si trova nel Codice penale comune ed aumentare la pena per un fatto che già era preveduto.

Infatti, nell'articolo 469 è detto: « Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, trasporta da un luogo ad un altro polveri piriche e altre materie esplosive, in quantità superiore al proprio bisogno o ad un bisogno industriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regolamenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire trecento. »

In vista della facilità, alla quale si presta il possesso di questi strumenti micidiali e di queste sostanze esplosive, non mi pareva inopportuno un progetto il quale avesse aumentato la pena stabilita dall'articolo 469. Si potrà discutere se la pena stabilita dal progetto ministeriale, da tre mesi a tre anni, fosse o no eccessiva; ma non si può certamente infirmare il diritto, anzi il dovere di sottoporre il possesso di talune materie pericolose alla licenza dell'autorità pubblica. Non accade altrimenti delle armi. La legge punisce il trasporto di queste armi ed in alcuni casi la loro ritenzione senza la licenza della pubblica autorità, perchè esse sono strumenti pericolosi, ed occasioni prossime di commettere reati. Trattandosi di materie pericolose, le quali sono armi o strumenti più pericolosi ancora, nulla vieta che intervenga la pubblica autorità per sottoporre il possesso ad un preventivo permesso.

Se alcuno si vuole servire di queste materie esplosive per ragioni d'industria, che paura o ritegno potrebbe avere a domandare la licenza alla pubblica autorità?

Il fatto solo, adunque, di essere refrattario a chiedere una licenza, che l'autorità non potrebbe negare, quando si tratta di commercio e d'industria, mostra che vi è, per lo meno, da sospettare sopra l'intenzione di questo possesso, senza avere la prova che, effettivamente, quel possesso sia destinato a commettere uno dei reati contemplati dall'articolo 1 del disegno di legge.

Tutte le leggi straniere cominciano appunto dal punire il possesso di queste materie pericolose quando manca il permesso

dell'autorità, e noi non potremmo fare diversamente.

Per ciò, mi duole che l'onorevole Crispi, accogliendo lo schema della Commissione, abbia rinunciato al primo articolo del progetto ministeriale, il quale, in sostanza, non faceva che aumentare le pene stabilite nel Codice penale comune e contemplava un ordine di fatti assolutamente diverso dall'ordine di fatti contemplato dal progetto della Commissione.

Nè credo che l'emendamento dell'onorevole Mecacci possa riparare il male che ha fatto la Commissione, giacchè quantunque sia vero, che questo emendamento riproduca l'articolo 1 del progetto ministeriale, vi lascia il vago di quelle date sostanze che possono entrare nella composizione delle materie esplodenti...

Una voce. Destinate.

Nocito. Destinate; sia pure! Ma che cosa è questo destino? è l'attitudine che queste sostanze potrebbero avere ad entrare in un composto o macchina micidiale, ovvero è il fine subiettivo, lo scopo dell'agente o del possessore? In quest'ultimo caso un semplice errore nel possesso d'una materia innocua creduta nociva potrebbe portare all'incriminazione.

L'onorevole Mecacci nel suo emendamento ritiene inoltre che la licenza dell'autorità, e il giustificato motivo sono equivalenti. A me francamente non pare che si debba mettere nella stessa riga il giustificato motivo e la licenza dell'autorità. Il giustificato motivo ci fa entrare in un campo, nel quale l'arbitrio dell'apprezzamento potrà molto. Se avete un giustificato motivo per qual ragione non avete chiesta la licenza dell'autorità? Se avevate un giustificato motivo da dir dopo, perchè non avete avuto un giustificato motivo da dir prima? Dunque siamo sempre allo stesso punto, cioè essere indispensabile che l'autorità sia avvertita delle persone che detengono certe materie pericolose e che possa intervenire dando o negando la licenza a coloro che la chiedono.

Quindi credo che il Governo debba tener fermo il suo articolo 1, salvo a diminuire le pene e salvo a renderne più preciso il contenuto. Vedremo poi se l'articolo 1 del progetto della Commissione possa costituire un articolo 2 del progetto che potrà essere approvato dalla Camera. Dico questo, perchè i principî del diritto non vietano che pos-

sano essere puniti taluni atti preparatori quando i fatti stessi sono molto micidiali e molto pericolosi per la società. Noi abbiamo continui esempi nelle nostre leggi della punibilità degli atti preparatori: così avviene dell'associazione a delinquere, la quale non è in sè stessa che un atto preparatorio per commettere reati, perchè si configura nell'accordo di cinque persone per commettere reati. Abbiamo anzi qualche cosa di meno che la preparazione, perchè non c'è che lo scambio e l'accordo d'un pensiero criminoso. Dunque niente di strano che il solo possesso di queste materie esplodenti con lo scopo di commettere determinati reati, quantunque non costituisca che un atto preparatorio, possa essere suscettibile di pena. In conclusione, e per non uscire dal campo di questo articolo 1 dichiaro che preferisco l'articolo 1 del Governo all'articolo 1 della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Altobelli.

Altobelli. Farò brevi osservazioni, così come mi suggerisce la lettura fatta or ora del disegno di legge. È inutile dire che io sono contrario al criterio che informa questa legge, prima di tutto perchè è una legge eccezionale, ed in secondo luogo perchè s'ispira ad una ferrea severità.

Il mio amico Imbriani diceva bene quando rilevava che sarebbe strano, per non dire altro, che il Parlamento ad ogni nuova modalità di un reato sancisse una legge speciale, quando il reato è preveduto e represso dal diritto comune: si precipiterebbe nella casistica.

Io non comprendo poi perchè il Governo abbia invitata la Camera a discutere il progetto della Commissione e non il suo. Nei due disegni di legge prevalgono criteri grandemente diversi.

Infatti il progetto ministeriale mirava a misure preventive ed a misure repressive. Invece la Commissione si è principalmente, per non dire unicamente, preoccupata della repressione del reato. L'articolo primo che era una contravvenzione nel progetto governativo, diventa invece per la Commissione un delitto, poichè secondo il suo concetto bisogna fare la ricerca dell'intenzione dolosa. E la differenza di criteri tra Commissione e Governo si rileva anche nella graduazione della penalità.

Invero costretta la Commissione a fare l'ipotesi della semplice detenzione delle ma-

terie esplosive, nell'articolo 8 del suo progetto stabilisce la pena da un mese ad un anno, mentre la detenzione va da tre mesi a tre anni per l'articolo 1° del progetto governativo.

Ma, perchè la necessità di una legge eccezionale per tale materia contravvenzionale, quando ad essa provvede il diritto comune cogli articoli 462, 468 e 469 del Codice penale? Perchè questa deroga al diritto comune?

Ma giacchè al Governo è piaciuto di farci discutere sul progetto della Commissione, mi sia consentito di fare un'osservazione che mi pare così, a prima vista, importante. Credo che gli atti preparatorii di un reato non siano punibili se non quando costituiscano un principio di esecuzione, che riveli intenzione chiara e precisa di voler commettere un reato. E così abbiamo le diverse gradazioni di punibilità, che vanno dal tentativo al reato consumato.

Ora io dico alla Commissione: nell'articolo primo prevedete voi un atto preparatorio, o un reato?

La locuzione di quest'articolo dice chiaramente che esso contempla un atto puramente preparatorio.

Ma dove mai il legislatore ha pensato di punire un atto semplicemente preparatorio, quando esso non sia un principio di esecuzione rivelatore di intenzioni criminose? L'onorevole Nocito diceva che esistono nella nostra legislazione, esempi di questo genere, ed invocava l'articolo 248 che prevede l'associazione a delinquere; ma credo che egli non si apponga al vero, perchè nell'associazione a delinquere si punisce un fatto già compiuto, quello cioè della costituzione della società. (*Commenti*).

Può le sanzioni dell'articolo 248 considerarsi atto preparatorio in rapporto ai reati che si mirano a commettere con l'associazione a delinquere, ma non è in sè stesso un atto preparatorio.

Se questi sono, come a me pare, principii indiscussi del diritto penale, desidererei avere dalla Commissione un chiarimento: crede essa che si potrebbe, con una legge eccezionale, vulnerare principii incontrovertibili nella scienza giuridica?

Ma, a parte questa che mi sembra un'osservazione di non lieve importanza, debbo richiamare l'attenzione della Camera sopra una certa confusione o, per meglio dire, una disparità di trattamento che la Commissione

ha creduto di poter fare tra le materie esplosive, ed alcune di quelle materie le quali concorrerebbero a formare le materie esplosive. Questa mi sembra una di quelle esagerazioni che, addirittura, non possono trovare giustificazione di sorta: poichè è un'aberrazione il voler punire una persona la quale detiene una materia che, di per sè stessa, non è nociva, ma che soltanto in una possibile unione con altre può diventare una materia esplosiva, nociva. E ammesso pure, che la detenzione di tale natura, possa costituire un atto preparatorio, esso sarebbe un atto preparatorio remotissimo: e come mai dovrebbe esser punito alla stessa stregua dell'atto di colui che ha fabbricato una materia esplosiva? Mi sembra tale una enormezza, tale un'aberrazione, che son certo la Commissione vorrà sopprimere addirittura questo inciso, o farne almeno un capoverso.

Ma io dicevo alla Camera, che ero contrario al disegno di legge, ed all'articolo 1° in ispecie, anche perchè s'ispira ad una feroce severità. Avremo occasione quando altri disegni di legge, presentati ieri dal ministro dell'interno, dovranno essere discussi, avremo occasione di manifestare i criteri nostri rispetto a queste leggi eccezionali. Però, quando trovo che il legislatore, nel Codice penale, negli articoli ricordati, ha preveduto le diverse ipotesi dell'articolo 1°, e le ha prevedute non nel libro dove parla dei delitti, ma in quello dove parla di contravvenzioni, quando trovo che il legislatore comune, che non era sotto l'incubo della paura, che premeva Commissione e Governo, quando trovo che il legislatore ha punito i reati nell'articolo 1° non oltre tre mesi di detenzione e la Commissione nientemeno propone di punire questi stessi reati con pena che varia da tre a sette anni di reclusione, devo proprio dire che il sentimento solo della paura può giustificare una repressione così esageratamente eccessiva.

Alla Commissione inoltre fo rilevare un'altra sproporzione rispetto all'applicazione della pena.

Nell'articolo 1° che prevede o reprime un atto preparatorio si commina la pena da 3 a 7 anni di reclusione, mentre l'articolo 2 del disegno ministeriale che prevede l'esplosione commina solo la pena da 3 a 5 anni di reclusione.

E d'altra parte mentre la Commissione propone di punire da 3 a 7 anni anche quell'atto

preparatorio remotissimo di colui che tiene una parte di materia che solo trasformata può diventare materia esplodente, nell'articolo 2 si punisce con 4 sino a 10 anni la esecuzione degli atti preparatori preveduti nell'articolo 1°.

Lascio al criterio della Commissione il vedere se vi sia proporzione tra la pena comminata dal primo e quella comminata dal secondo articolo.

Io son certo che la Commissione troverà modo per attenuare almeno l'esasperazione di questa pena, che non sarebbe affatto giustificata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito Francesco, relatore. Carcherò, per quanto è possibile, di limitarmi all'articolo 1°, sebbene parecchie considerazioni di non pochi onorevoli oratori abbiano accennato, or qua, or là, ad alcuni concetti che sono di ordine generale o che meglio troveranno posto negli articoli successivi.

Quanto all'articolo 1°, certamente anche oggi la legge non consente che alcune materie esplodenti, alcuni congegni assai pericolosi, possano essere liberamente fabbricati, venduti, o trasportati.

Vi sono disposizioni legislative, le quali regolano la fabbricazione, la vendita, il trasporto di queste materie.

Oggi però che queste materie sono divenute, per ragioni che sarebbe superfluo qui accennare, assai più pericolose, il legislatore ha domandato a sè stesso, se non sia opportuno, mantenendo queste disposizioni di legge, d'inasprirne alquanto le pene. E la Commissione ha accettato questo concetto, che gli onorevoli nostri colleghi troveranno espresso, non nell'articolo 1°, ma nell'articolo 8 del nostro progetto.

Se queste materie così pericolose non possono essere senza licenza dell'autorità fabbricate, conservate, trasportate o vendute, noi abbiamo domandato a noi stessi: quando queste materie si fabbricano, si trasportano, si vendono con il fine criminoso di attentare alle persone ed alla proprietà, di attentare, quasi direi, alla esistenza stessa della società e dei suoi ordinamenti, questo fatto può essere dimenticato dal legislatore? Può non richiamare tutta la più severa sua attenzione?

In fondo, questo non è che un atto preparatorio del delitto, è vero, e per ciò siamo d'accordo con l'onorevole Nocito e con l'ono-

revole Altobelli, con questa differenza, che l'onorevole Nocito, non allontanandosi dai giusti principii della scienza e della legge, mentre se ne allontana l'onorevole Altobelli, riconosce che in alcuni casi può anche l'atto preparatorio essere elevato a reato.

Il legislatore può riconoscere in un atto preparatorio, sia intrinsecamente, sia per ragioni gravi di tempo e di luogo, la necessità di colpirlo con una sanzione penale, e quindi questo atto preparatorio è elevato per sè stesso a delitto.

Ora, chi per poco conosca i principii della legge, sa bene che tuttocìò è incontrovertibile oramai. Il trasportare, detenere, vendere bombe ed altri congegni pericolosi, materie esplodenti, le quali possono abbattere edifici, possono gettare la strage fra i cittadini; detenere, fabbricare esplodenti col fine criminoso di attentare alle persone ed alle proprietà, è un atto preparatorio di tale importanza, di tale intrinseca malvagità, di tale minaccioso pericolo che il legislatore può e deve elevare questo atto preparatorio a reato. E la Commissione unanimemente è stata di parere che ciò si possa e ciò si debba fare, ma ha opinato che si debba distinguere il concetto della contravvenzione dal concetto del delitto, poichè ad essa è parso (forse avrà potuto sbagliare) che nell'articolo primo del progetto ministeriale questi due concetti fossero alquanto confusi.

Ora, una volta che la Commissione ha voluto distinguere questi due concetti così diametralmente opposti, io domando all'onorevole Nocito, che è un così dotto giurista, perchè egli abbia detto che bisognerebbe mantenere la dizione dell'articolo primo del disegno ministeriale e che forse l'articolo primo della Commissione potrebbe diventare secondo? No, onorevole Nocito, l'articolo primo deve contenere il concetto organico della legge, la base sostanziale della legge stessa. Sarebbe assai improvvido un articolo, il quale contenesse una pura disposizione che prevede un reato d'indole contravvenzionale.

Ecco perchè noi abbiamo creduto che l'articolo primo dovesse esprimere chiaramente il fine delittuoso a cui mira questo nuovo genere di delinquenti, e che voi trovate ripetuto in tutti gli articoli successivi.

Ciò posto, quali sono le altre censure che si rivolgono al sistema adottato dalla Commissione?

Io non scenderò a tanti particolari, me lo perdonerà l'onorevole Lucchini. Egli è uomo di troppo ingegno, troppo esperto in queste cose, perchè io debba e possa soffermarmi alle sue piccole osservazioni all'articolo 1°. Ne aspettiamo da lui altre nel corso degli articoli; anzi dico di più, ci sarebbe assai gradita la sua cooperazione, all'approvazione di questo disegno di legge.

Ci rimprovera di aver adoperato la parola *delitti* al plurale e non al singolare. Ma quanti articoli del Codice penale, della cui compilazione è stato così gran parte l'onorevole Lucchini, non conservano quasi testualmente la dizione, da noi adottata nell'articolo 1°? E poichè v'è affinità di materia vediamo l'articolo 248. Esso è così concepito: « quando cinque o più persone si associano per commettere delitti, ecc. »

La parola *dinamite*.

È vero, vi sono altre materie esplodenti, e forse più terribili della dinamite; ma quella che meglio specifica il concetto della materia esplodente innanzi alla coscienza del paese, è appunto la dinamite. Ecco perchè abbiamo detto: « dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti. »

Ma lasciamo stare queste piccole osservazioni. Fra le più importanti che furono fatte credo che bisogni tener presente questa. Voi avete preteso la prova del fine delittuoso, mentre il fine delittuoso si potrebbe presumere.

Questo sarebbe il concetto dell'onorevole Mecacci, il quale in ciò si è separato dagli altri suoi colleghi della Commissione.

Ci duole che egli non sia stato concorde con noi in questo concetto; ce ne duole, perchè le ragioni da lui addotte non ci persuasero allora, e non ci persuadono oggi.

È cosa troppo grave di dover condannare un cittadino a pena non lieve sopra un fine delittuoso presunto soltanto, per quanto gravi e stringenti possano essere le presunzioni. Se queste sono, del resto, così gravi e stringenti da costituire una prova, allora c'è il fine delittuoso ed il magistrato condanna; ma se restano una mera presunzione, vuol dire che rimane la probabilità, la possibilità che l'imputato sia innocente, ed allora vorreste condannare questo innocente, il quale ha fabbricato o detenuto queste materie esplosive, senza un fine criminoso, e lo vorreste condannare secondo il pro-

getto ministeriale fino a tre anni di detenzione? Noi abbiamo detto: bisogna aggravare le pene; ma quando in un imputato non si è potuto provare il fine delittuoso, la pena dev'essere umana. Noi la spingiamo fino a un anno di arresto e a due mila lire d'ammenda; ed è grave; ma è nei limiti dell'equanimità, e dell'umanità; però spingerla fino a tre anni di detenzione a noi è sembrato cosa eccessiva, come per converso quando si ha la prova del fine delittuoso i tre anni a noi sono sembrati troppo poca cosa.

A noi poi non è parso che la pena stabilita nell'articolo 1° debba ritenersi sproporzionata a quella che è comminata nell'articolo 2. I casi possono essere molteplici e vari; il magistrato nella latitudine lasciata al suo prudente arbitrio vedrà la pena che deve essere applicata secondo l'entità del reato, la malvagità del colpevole, il pericolo che la Società ha corso. Voi potete avere l'esplosione di una bomba più o meno innocua, ed è giusto che il magistrato condanni più lievemente; voi potete avere il deposito di molte bombe e di molti congegni, i quali potrebbero far crollare parecchi edifici e forse mezza città, ed allora questo minaccioso deposito di questi esplodenti, sol perchè non si è ancora messo mano alla miccia, dovrebbe essere punito con una lieve pena? Alla Commissione è parso di no. La Commissione ha creduto di doversi attenere ad un giusto criterio di severità, fino dai primi passi in questo disegno di legge.

Io ho udito, proprio con sorpresa, parlare di feroce severità; ho udito con sorpresa l'onorevole collega Imbriani dire, che abbiamo dato prova di una straordinaria stoltezza, e che i pericoli della società non si evitano con la severità delle pene.

Non accetto che in modo, molto relativo, questa sua affermazione; vi sono molti mezzi, molti rimedi nelle mani del legislatore, e poi vi è quello, che ha nelle mani il Governo, come potere esecutivo.

Anche io faccio eco e mi associo assai volentieri a quelli degli onorevoli nostri colleghi, i quali hanno espresso il desiderio, che, innanzi tutto, i colpevoli siano scoperti e raggiunti dalla mano della giustizia, salvo a veder poi sino a che punto la mano della giustizia si debba aggravare sopra di essi; ma questo non entra nei nostri poteri. Compiamo ciascuno il proprio dovere e confidiamo che

il Governo sappia compiere il suo; e, se a raggiungere questo scopo, ci fosse bisogno anche del concorso nostro, per conto mio, io non lo nego al Governo, quando si tratti di garantire gli onesti cittadini e la società contro i malviventi.

Ma vediamo se le pene stabilite da questo disegno di legge meritino gli aggettivi pronunziati dall'onorevole Altobelli, e anche dall'onorevole Lucchini, e dall'onorevole Imbriani. Quando si è presentato questo disegno di legge è stato unanime il pensiero nella Camera e fuori che esso fosse ancora insufficiente, e negli Uffici tutti hanno espresso il concetto che il commissario nominato doveva sostenere un maggiore aggravamento di pene.

Imbriani. Il nostro Ufficio no.

Fili-Astolfone. Come no? Abbiamo qui gli atti.

Spirito F., relatore. Ebbene, signori, ciò che risponde alla coscienza di quasi tutti i nostri colleghi, di tutti i cittadini che di fuori guardano quel che noi facciamo, risponde altresì perfettamente al concetto dei legislatori delle altre nazioni civili che hanno sentito il bisogno di fare una legislazione speciale su questa materia. Lasciamo però stare il Canada. (*Si ride.*)

Crispi, presidente del Consiglio. È uno dei paesi meglio costituiti!

Spirito, F. relatore. Occupiamoci dei paesi più vicini a noi i quali hanno sentito il bisogno di adottare una legislazione speciale, cioè misure di repressione più severe per cercar d'impedire la diffusione di questi reati così pericolosi.

Ora queste legislazioni sono la francese, la spagnuola, la svizzera e l'inglese. La legislazione francese non ha avuto gran bisogno d'inasprire le sue pene, perchè tutti conosciamo il 2° articolo del Codice penale francese. Esso contiene questa disposizione: « Ogni tentativo di reato è equiparato al reato consumato. » Ed è perciò che per ogni tentativo di reato di questo genere non si va a vedere quali siano stati i risultati; piccoli o grandi che siano, sono riguardati sempre con la medesima severità.

Questo riguarda la legge; ma poi viene in campo la magistratura francese, la quale in 15 giorni vi disbriga il processo, in un giorno o due, al massimo, esaurisce il giudizio. Ed i giurati non si fanno mai intenerire. Le circostanze

attenuanti le negano sempre, inesorabilmente pronunziano la pena di morte, e dopo pochi giorni una testa cade sulla ghigliottina. Hanno bisogno i francesi d'inasprire la loro legislazione, che è così fatta? No!

La legislazione svizzera. Quella repubblica democratica ha fatto anch'essa una legge sulle materie esplodenti. E questa legge è riassunta così: Possesso di materie esplodenti, con la scienza della destinazione criminosa: reclusione, fino a 20 anni. Fabbricazione; perchè la legislazione svizzera distingue il possesso dalla fabbricazione: reclusione non minore di 5 anni, ma che può raggiungere i 20 anni. Esplosione; se gli effetti sono gravi vi è la pena di morte che per voto diretto di popolo è stata ripristinata. Se l'esplosione avviene senza risultato vi è la reclusione non minore di dieci anni. Ecco che cosa la libera e democratica Svizzera c'insegna che dobbiamo fare per garantire la vita e le sostanze dei cittadini e l'esistenza delle famiglie. Anche nella Svizzera si parla di libertà, e se ne parla da secoli; ma credono, in Svizzera, che si parli meglio di libertà quando la si applica alla gente onesta, anzichè ai malfattori. (*Benissimo!*)

Legislazione spagnuola. Il possesso delle materie esplodenti è punito col grado medio del carcere o con la galera in grado minimo. La esplosione in edifici pubblici o in luoghi pubblici, dove può esservi pericolo per le persone, è punita con la catena temporanea al massimo, cioè, a 20 anni, od anche con la pena di morte. La esplosione, la quale abbia prodotto ferite o morti, è punita con la catena perpetua od anche con la pena di morte.

Finalmente la legislazione inglese. Ecco un altro popolo libero, molto libero, che tiene anzi tanto cara l'antica sua libertà; ma anche in Inghilterra la libertà la si vuole per la gente onesta, per le persone innocenti ed innocue, bambini, donne e vecchi, le quali camminando per la strada non devono correre il pericolo di vedersi ammazzate. L'onorevole Imbriani indicava come reato terribile, atrocissimo, quello del padre che uccide il figlio per spogliarlo. Questo è un orribile delitto, è vero, ma v'è qualche cosa di più orribile ancora di questo delitto, ed è la strage che si getta in mezzo ad una popolazione di gente, onesta ed inoffensiva.

Ora la Gran Brettagna ha questa legislazione sulla materia: 1° Fabbricazione o de-

tenzione di materie esplodenti con circostanze che facciano sospettare il fine criminoso; la pena in questo caso giunge fino a 14 anni di detenzione; 2° Fabbricazione o detenzione non col solo sospetto, ma col fine criminoso provato; in questo caso la detenzione arriva fino a 20 anni; 3° Esplosione di bombe con lo scopo di danneggiare le persone o la proprietà. Quando una esplosione avviene con questo fine, anche quando non si verifica nessun danno, la pena è la detenzione a vita.

Ebbene, o signori, innanzi a queste legislazioni di popoli liberi e civili, non può dirsi eccessivo il nostro disegno di legge. Noi col Governo siamo stati d'accordo in tutti i concetti principali; solamente una questione di forma, riguardante il maggiore o minore coordinamento con le altre disposizioni legislative, ci separa dal Ministero.

Imbriani. Quali disposizioni legislative?

Crispi, presidente del Consiglio. L'atto del 1883!

Imbriani. E dov'è?

Crispi, presidente del Consiglio. L'ho qui io. Se vuole glie lo fo vedere. (*L'onorevole Imbriani va al banco dei ministri e il presidente del Consiglio gli mostra una carta.*)

Spirito Francesco, relatore. Questo disegno di legge è così mite, che non c'è paragone possibile fra esso e le altre legislazioni, che ho avuto l'onore di riassumere.

Dunque non venite a parlarci di severità atroci.

Come vede la Camera, io mi sono mantenuto ai concetti più importanti, senza scendere a tante particolari osservazioni, sulle quali si sono intrattenuti gli onorevoli nostri colleghi. Io aggiungo una cosa sola. I reati, di cui ci occupiamo, hanno talmente impressionato la coscienza pubblica che i più grandi giuristi hanno sentito, nell'anima loro, nella loro intelligenza, scuotersi sinanche i principii, che essi hanno sostenuto per tutta la loro vita.

Anche ultimamente uno dei più illustri criminalisti francesi, il Tarde, ha scritto un articolo importantissimo sopra i delitti d'odio (così definisce quelli che si compiono dagli anarchisti senz'altro fine se non l'odio contro la società, contro una classe di gente, che nulla ha loro fatto ed alla quale nulla possono onestamente rimproverare). Ebbene udite alcune parole del Tarde:

« Evidentemente la lotta non è eguale

tra la società e questi che l'aggrediscono, perchè non sono i nuovi esplodenti soli che hanno messo il vantaggio dalla parte dell'attacco della minoranza delinquente, ma è l'energia dell'odio paragonato alla mollezza ed all'impotenza dell'egoismo, o, meglio ancora alla tenerezza ridicola di un sentimentalismo teatrale, che versa lagrime sulle figlie, le madri e le donne di un malfattore, senza pensare minimamente alle figlie, alle madri ed alle mogli delle vittime. »

E il Tarde arriva fino a questo: (voglio rilevarlo poichè è l'opinione d'un illustre giurista consultato): « Contro questi assassini, i quali attentano alla vita delle persone più innocue, la società forse un giorno o l'altro sarà costretta ad imitarli in questo: punendo non solo gli autori di ogni attentato, ma tutti coloro che ad essi sono affiliati. »

Ora, o signori, se così pensa la scienza, se così pensano i popoli civili, se concetti più severi di quelli che vi proponiamo sono stati accettati nelle legislazioni dei paesi più liberali, questo disegno di legge, il quale è ancora mitissimo rispetto a queste altre leggi, che si tiene ancora tanto indietro e rispetta anche oggi i principii scientifici, che noi abbiamo imparato a scuola, merita esso gli attacchi degli onorevoli oratori che hanno parlato? Io credo di no. Qui tutti facciamo il nostro dovere, e se ce ne dovesse venir male, non sarà questa una ragione per farci indietro. Quando abbiamo assunto il nostro mandato, lo abbiamo assunto colla coscienza di fare, meglio che per noi si potesse, il nostro dovere. Ed è col sentimento di adempiere ad un dovere che noi vi preghiamo di accettare questo articolo della legge. (*Approvazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Poche parole, non per giustificarmi, ma per far conoscere alla Camera il concetto che animò il Governo nella presentazione della legge e nel mettersi d'accordo con la Giunta parlamentare da voi eletta.

Il 10 aprile, quando fu discusso questo disegno di legge in prima lettura, io dissi i nostri scopi ed esplicai i concetti dai quali eravamo animati.

No, o signori, non è una legge eccezionale questa che vi abbiamo presentata; è una legge che completa le disposizioni della legge

sulla pubblica sicurezza e quelle del Codice penale. Si dice: piuttosto che fare leggi converrebbe meglio avere una buona polizia. Ma questo è facile a dirsi non facile a farsi.

Noi, pel brutto vezzo che hanno i ministri i quali si seguono al potere, a non continuare l'opera dei predecessori, sentiamo il danno che viene dal difetto di continuità nel sistema della pubblica amministrazione e dai mutamenti le cui conseguenze non potrebbero esser peggiori.

Si pensò a diminuire le spese di pubblica sicurezza le quali non erano poi gravi. Ed io debbo ricordarlo con dolore, quando si discusse il bilancio dell'interno, non ebbi il coraggio di chiedere che il capitolo riguardante i fondi segreti fosse ricondotto a quale era altra volta.

Ricorderò intanto, che quando l'11 dicembre 1893 il ministro dell'interno di Francia propose le tre leggi: l'una sulle materie esplosive, l'altra sulle associazioni di malfattori e la terza sulla stampa, ne propose una quarta con cui domandava 820,000 franchi per spese speciali in quella occasione.

Là, quando si tratta di servizi pubblici, non si avversa il Governo. Là tutti si associano al Governo per aiutarlo. Cionondimeno, e quantunque la polizia francese sia ben organizzata, avete visto in un caso ultimo come anche essa sia stata impotente.

A Cette si riuniscono gli anarchici, mettono in bussola i nomi di coloro che debbono sacrificare il povero Carnot, sorte il nome dell'assassino, che va poi a Lione ed adempie al suo feroce mandato. La colpa di chi è se non fu prevenuto, se non fu impedito il reato?

Nessuno ve lo saprebbe dire. Ma coloro che di queste cose s'intendono sanno che questi reati sono i più difficili a prevenire. Si poteva scoprire l'esistenza dell'associazione, se si fosse sorvegliata questa coorte di miserabili che corrono l'Europa, che vanno da Roma a Parigi, da Parigi a Londra, a Lugano, e si nascondono a tutte le polizie; ma prevenire l'opera dell'uccisore era abbastanza difficile. Comunque sia, anche là, dove la polizia è ben organizzata, possono avvenire dei casi in cui essa è impotente. Che dire della nostra la quale è all'infanzia?

Voce. Dopo 34 anni!

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Dopo sette mesi, non dopo 34 anni!

La polizia nostra, che io aveva organizzata dal 1887 al 1891, era sparita.

Non voglio dire altro. Ho dovuto rifare la macchina; ma queste macchine non procedono facilmente e subito, occorre un lungo periodo perchè siano organizzate e pronte all'azione.

Andiamo alla legge.

Dissi che il disegno di legge che abbiamo presentato è un complemento delle disposizioni del Codice penale e delle disposizioni della legge di sicurezza pubblica. Ed esso non era nuovo.

Il relatore vi ha ricordato le varie nazioni nelle quali il provvedimento è stato tradotto in atto.

Ma a coloro i quali credono che le leggi si modifichino secondo i casi, risponderò che hanno ragione; ed i casi singolari impongono al legislatore di provvedere, con atto sovrano, a tutto ciò che nuoce alla Società e che non dà alla Società sufficiente difesa, con le leggi esistenti.

La legge sugli esplosivi fu, la prima volta, fatta in Francia, nel 1871, dopo la Comune. Nel 1893, non si credette sufficiente quella legge; e quei legislatori credettero necessario di rifarla. Speriamo che la fortuna d'Italia ci sorrida, così che non ci sia bisogno di ritornare sulla legge che stiamo per votare.

Accettai le modificazioni della Commissione, le quali, in realtà, non sono che esplicazioni del concetto primitivo del disegno di legge da me presentato. Se coloro che le hanno criticate le avessero lette interamente, avrebbero trovato che la prima parte del mio primo articolo costituisce l'ottavo della Commissione, e che la differenza è quasi di topicità, non di concetto. La legge, come fu detto dal relatore, è la più mite di tutte le leggi che furono fatte in altri paesi fino ad oggi.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Altobelli. Chiedo di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È più mite della francese.

Se si volesse fare qualche osservazione al nostro articolo 1, non si potrebbe fare che nel senso che sia reso più rigoroso.

La francese dice: *les détenteurs sans motif légitime*, di bombe, od altri esplosivi, e noi, secondo la proposta della Commissione, vogliamo che ci sia il fine di commettere il reato; onde dare a questa detenzione, al tras-

porto, ed all'uso della materia esplosiva, il carattere di delitto.

Capite benissimo che questo è a favore piuttosto dei colpevoli, perchè è molto difficile la prova che chi tiene una bomba in casa, o tiene della dinamite, le tenga a fine di commettere un delitto.

Io non discuto la legge, esamino la frase.

Ci vuole una prova speciale per ciò.

Barzilai. È quello che abbiamo detto noi.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Nella legge francese è detto: *sans motif légitime*. Tocca al colpevole di provare che non tenga la bomba, o la dinamite per fine perverso. Adunque di che vi lagnate?

Dico questo a coloro che accusavano questa legge come legge eccezionale.

Non mi corre l'obbligo di discorrere di quanto si riferisce agli altri articoli; poichè ora si tratta dell'articolo 1°, e forse, coll'aria che spira, saremo obbligati a parlarne di nuovo. Dico però che è necessario che la legge presto si voti, perchè vi è una lacuna nella nostra legislazione che deve essere riempita. Ed io faccio appello alla Camera, perchè non indugi a fare il debito suo, come noi abbiamo fatto il nostro e continueremo a farlo. (*Benissimo! Bravo!*)

Voci. Chiusura! Chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata?

(*È appoggiata.*)

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(*È approvata.*)

Onorevole Mecacci, mantiene il suo emendamento così concepito?

« *All'articolo 1.* Chiunque fabbrica, introduce nel Regno, trasporta, tiene in casa o in altro luogo, bombe, macchine, involucri, od altri congegni micidiali o incendiari, che agiscono per esplosione o altrimenti, o polvere fulminante, dinamite, o qualunque altra sostanza che sia destinata alla composizione dei detti esplosivi, senza licenza del prefetto della Provincia, o senza altro giustificato motivo, è punito con la detenzione da tre mesi a 3 anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza sino a due anni. »

Mecacci. Il mio emendamento non era che l'articolo del Governo, con l'aggiunta *senza giustificato motivo*, secondo la legge francese; ma poichè vedo che il Governo adotta, tale

quale è, l'articolo della Commissione, a me non resta che ritirarlo.

Imbriani. Mi permetta una dichiarazione, signor presidente.

Debbo far osservare al relatore che è inesatto ciò che ha detto che nella legge inglese del 1883 all'articolo 3 si commina la detenzione a vita. Perchè il testo della legge (me lo ha favorito il presidente del Consiglio) dice dai 2 ai 20 anni.

Spirito F., relatore. È l'articolo 2.

Imbriani. Avete detto 3. È cosa inesatta, e non voglio che la Camera resti impressionata.

Spirito F., relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ma non posso lasciar riaprire la discussione.

F.lli Astolfone, presidente della Commissione. Ma scusi, la Commissione è attaccata, conviene che parli.

Spirito F., relatore. L'onorevole Imbriani non ha avuto il tempo di leggere tutta la legge. Io equivocando ho detto articolo 3 invece di dire articolo 2. Ora l'articolo 2 dice così...

Presidente. Ma non riapriamo la discussione. (*Rumori in vario senso.*)

Spirito F., relatore. Ebbene mi basti dire che nell'articolo 2 la pena comminata è della detenzione a vita.

Altobelli. Quello riguarda un'altra cosa, si riferisce alle esplosioni.

Spirito F., relatore. Esplosioni anche senza danno.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo 1°.

« Chiunque, col fine di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine, fabbrica, trasporta o tiene in casa od altrove dinamite od altri esplosivi simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti, è punito con la reclusione da tre a sette anni. »

Lo metto a partito.

(*È approvato.*)

« Art. 2. Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, fa scoppiare o colloca a tale scopo dinamite od altri esplosivi simili nei loro effetti, bombe, macchine od

altri congegni micidiali o incendiarii, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

« Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni. »

L'onorevole Lucchini è iscritto per parlare anche su questo articolo.

Ne ha facoltà.

Lucchini. Io chiedo scusa alla Camera se anche su questo articolo dovrò fare qualche osservazione, ma sarò molto breve (*Bene!*), tanto più breve inquantochè l'onorevole relatore, che pure mi rivolse espressioni molto cortesi, non ebbe però la cortesia di rispondere alle osservazioni che io credeva le più importanti sull'articolo primo, limitandosi a occuparsi di quelle di minor momento.

Ciò non mi incoraggia ad estendermi maggiormente sugli altri articoli.

Dico solamente che anche sull'articolo 2 ripeto la stessa osservazione intorno alla mancanza di coordinamento col Codice penale. Se del resto al Governo ed alla Camera questo coordinamento non interessa, non ci insisterò maggiormente. E tiro via, pago di aver rilevato l'inconveniente.

Osserverò poi l'improprietà di dizione dell'articolo 2, dove si parla di scoppi di materie incendiarie.

Osserverò infine come la pena comminata in questo articolo 2 sia sproporzionata, non solo con quella dell'articolo 1, ma anche con quella dell'articolo 3 in cui sicommina la reclusione da 8 a 12 anni, cioè la stessa pena che viene stabilita nel capoverso di questo articolo 2, per fatti assai più gravi. Nell'articolo 2 si prevedono le esplosioni fatte unicamente per fine di intimidazione; mentre invece nell'articolo 3 si prevede lo scoppio fatto per distruggere edifici, ecc. La diversità è così palese, che non mi pare di dovermi soffermare maggiormente su questo proposito.

Ma un'altra sproporzione è pure da rilevare, fra la pena, cioè, che si dà per uno scoppio innocuo, con la sola possibilità di destare tumulti, di suscitare dei disordini, che è da 4 a 10 anni, e da 8 a 12 nel caso del capoverso, e la pena comminata per gli attentati alle ferrovie, che basta enunciare per comprenderne l'immensa gravità, che nel Codice penale è stabilita da 1 a 5 anni nei casi più semplici, e nei casi più gravi da 5

a 15, vale a dire una pena inferiore, almeno nel minimo, a quella sancita in questo articolo 2.

Finisco col rispondere alle osservazioni del presidente del Consiglio relative alle condizioni deplorabili nelle quali versa la polizia giudiziaria italiana. Non è un fatto dell'oggi, non è un peggioramento delle condizioni di ieri, nè attraverso gli ultimi quindici anni noi abbiamo da notare delle oscillazioni le quali possano giustificare in qualche maniera le asserzioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

La statistica degli insuccessi della polizia italiana, statistica purtroppo dolorosa, segna una cifra persistente e costante dal 1880 in avanti, senza nessuna variante che faccia ritenere esservi stato nella direzione di questa polizia e nei capi del Governo, indirizzo e criteri diversi nel passaggio di uno ad altro Gabinetto.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Romanin-Jacur a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Romanin-Jacur. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge per autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100,000 per provvedere al rimpatrio di operai italiani dalla Francia.

Presidente. Invito l'onorevole Dari a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Dari. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per nuove disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Continua la discussione della legge sugli esplosivi.

Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente emendamento:

« All'articolo 2. Chiunque al solo effetto d'incutere timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, colloca per lo scoppio o fa scoppiare bombe, macchine, involucri o

materie esplodenti, è punito colla reclusione da 2 a 5 anni e colla vigilanza speciale della pubblica sicurezza sino a 3 anni.

« Se il collocamento o lo scoppio avvenga in luogo e in tempo di pubblico concorso, ovvero di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità, o di disastri, la pena della reclusione sarà aumentata di un terzo. »

Mecacci. Col mio emendamento io faceva una piccola aggiunta all'articolo del progetto governativo, ma poichè lo stesso concetto si trova in quello della Commissione, così di quella è inutile parlare.

Solamente osserverò, che nell'articolo della Commissione si fa l'ipotesi di chi al solo effetto d'incutere timore o di suscitare tumulti, ecc., fa scoppiare o colloca a tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti. E ciò va bene. Ma poi si aggiunge « fa scoppiare, o colloca a tale scopo bombe, o altri congegni micidiali o incendiari. » Ed allora io dico: quando si adoperano cotesti congegni micidiali ed incendiari, non si può più avere la ipotesi del concetto « del solo incutere timore. » Questa è una contraddizione in termini, l'una cosa è assolutamente incompatibile coll'altra, non possono coesistere. E per questo io avrei tolto dall'articolo le parole « macchine ed altri congegni micidiali ed incendiari » per ritornare alla dizione dell'articolo del progetto del Governo.

La stessa opinione, che ho io al riguardo, l'hanno ancora altri, ed è perciò che anche qui starei per l'articolo del Governo, anzichè per quello dei miei egregi colleghi della Commissione.

Presidente Mantiene il suo emendamento?

Mecacci. Desidero conoscere la fine della discussione.

Presidente. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Risponderò alle osservazioni, fatte dall'onorevole Crispi, allor che verrà in discussione l'articolo 8 di questo disegno di legge, che, secondo me, è la ripetizione dell'articolo 8 del disegno di legge ministeriale.

Tenendomi quindi nei limiti dell'articolo 2, rivolgo una preghiera alla Commissione ed al Governo, anzi la rivolgo addirittura alla Commissione, perchè nel progetto del Governo non vi era un inciso, sul quale richiamo l'attenzione della Camera. Nell'articolo 2 della

Commissione si parla di coloro, i quali fanno scoppiare dinamite ed altri esplodenti.

Qui si confondono o si mettono allo stesso livello due cose, le quali sono assolutamente diverse per la loro gravità. Altra cosa è il collocare un esplodente, altra cosa è il farlo scoppiare. Quando abbiamo lo scoppio, abbiamo già un fatto, il quale ha prodotto tutto il suo effetto; quando invece abbiamo il solo collocamento, abbiamo, senza dubbio, un fatto punibile, ma di diversa natura, di diversa importanza.

Dunque mi pare che la penalità dovrebbe essere alquanto diversa per chi è riuscito soltanto a collocare l'esplodente, e per chi, oltre di aver collocato, ha fatto scoppiare l'esplodente ed ha prodotto tutti gli effetti disastrosi, che nascono da uno scoppio.

Pregherei quindi la Commissione di voler proporzionare la pena alla gravità del fatto punibile.

Quanto poi ai fatti contemplati all'articolo 2 non mi pare che siano innocui, com'è parso ad alcuni dei preopinanti. Dappoichè quando si tratta di incutere timore pubblico, suscitare tumulto o pubblico disordine; anche a prescindere dalle considerazioni che la bomba o la materia esplodente non abbia ucciso alcuno, noi siamo già ai termini di un fatto, che attenta alla pubblica tranquillità, ed alla incolumità pubblica, e basta questo solo fatto perchè noi possiamo avere gli estremi di un fatto punibile, e non è il caso di commisurare le pene di questo articolo 2 a quelle stabilite dal Codice penale comune per ciò che riguarda i delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione. Perchè ognuno sa quanti siano i mezzi di prevenzione e di vigilanza sopra le ferrovie, mentre nessuno si può premunire dallo scoppio di una bomba in un andito remoto, in un punto oscuro non sorvegliato. Le ferrovie si possono sorvegliare, come sono effettivamente sorvegliate, dai cantonieri, dalle guardie ferroviarie, ma gli agenti della pubblica sicurezza, ma i cittadini non possono sorvegliare tutti i punti di una vasta e popolosa città.

Concludendo vorrei che la Commissione mi dicesse il suo parere intorno alle osservazioni da me fatte specialmente per la confusione del fatto del collocamento con quello dello scoppio delle bombe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Farò brevissime osservazioni.

Ripeterò che il metodo adottato dalla Commissione è molto pericoloso. Lo ricorderò alla Camera come dovere, per ubbidire alla mia coscienza, senza lusingarmi di ottenere dei risultati, poichè nel momento presente si agisce sotto l'incubo del timore. (Ooh!)

Sì, ma la paura è sempre stata la peggiore consigliera. Adesso si agisce *ab irato*, non si agisce da legislatori che abbiano alto senso del loro mandato, ma si crede di porre in questo modo rimedi a mali immediati. E questa legge anzi io credo che sia un danno e non un rimedio.

Ma, o signori, io vi domando, quando voi parlate di bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, che cosa significa ciò? Un razzo è anche incendiario; un petardo è anche incendiario!

Vi sono, per esempio, usi antichi, usi che hanno origini tutte diverse da quelle che voi, ora considerate. I mortaretti, le bombe di carta che si usano tanto nelle Province meridionali, le volete voi considerare alla stessa stregua delle bombe?

Ma io vi domando: che razza di legislazione state facendo?

Una voce. Ma no!

Imbriani. Ma come? Ma quando voi avete detto: bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, non pensate che anche una bomba di carta è un congegno incendiario! Un petardo, un razzo, quante volte producono incendi?

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. Ma il fine?

Imbriani. Voi dite non c'è il fine; ma se scoppia in quel dato momento, c'è il fine. Se c'è una festa, una riunione, ecco che il fine è bello creato!

Voci. No! no!

Imbriani. Ma come no? Si capisce come si procede in certi casi. È naturale che quando voi dite: se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, questo comune pericolo si può interpretare in modo assai vago. C'è un'epidemia, ecco un comune pericolo!

Ma come si fanno le leggi?

Le leggi devono essere ben ponderate, ben definite; e non c'è che confusione in questa legge; non c'è altro!

Tempo di pubblico concorso! C'è una festa, ed ecco il pubblico concorso. Si tira un mortaretto...

Mecacci, della Commissione. C'è la legge di pubblica sicurezza.

Imbriani. Mi scusi; la bomba di carta, per esempio, non è prevista nella legge di pubblica sicurezza. Voi dunque create adesso nuove forme di reato, che saranno applicabili a tutto ed a tutti, e non so quanta parte lasceranno all'arbitrio della polizia producendo un danno molto maggiore di quello che volete evitare.

Pensateci almeno! Non fate così a cuor leggero delle leggi di questo genere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito Francesco, relatore. Rispondo all'onorevole Lucchini, che noi abbiamo inteso (e l'abbiamo detto anche nella relazione) di coordinare meglio e più largamente questo disegno di legge alle disposizioni del Codice penale. Se nel fare ciò non abbiamo potuto ottenere l'intera approvazione, che avremmo ambito, dell'onorevole Lucchini, ce ne duole; ma questo è stato il nostro proposito e crediamo anche di averlo raggiunto abbastanza. In quanto alla frase « congegni micidiali e incendiari, » noi non abbiamo creduto opportuno di portare una modificazione alla dizione di leggi straniere, le quali dicono proprio così, come noi abbiamo detto. Ed è giusto che dicano così, perchè effettivamente ci sono dei congegni micidiali e ci sono anche dei congegni incendiari.

Imbriani. Ma dovete sempre imitare!

Spirito Francesco, relatore. È la logica che c'impone d'imitare le cose buone, onorevole Imbriani! Ella ci consiglia tante volte ad imitare le cose cattive! (*Si ride*).

Imbriani. Siate originali! State smarrendo la coscienza giuridica!

Presidente. Onorevole Imbriani, non interrompa!

Spirito Francesco, relatore. In quanto alla sproporzione di pena fra la seconda parte dell'articolo 2 e la prima parte dell'articolo 3, io prego l'onorevole Lucchini di volervi riflettere un poco di più.

È grave il caso di chi esplode questi congegni con lo scopo di distruggere edifici. È però egualmente grave il caso di chi esplode questi medesimi congegni col fine solo d'incutere pubblico timore, ma li esplode in

mezzo al popolo ed in occasione di pubblico concorso.

Lucchini. Chiedo di parlare.

Spirito Francesco, relatore. Ma guardi, onorevole Lucchini, la seconda parte dell'articolo. Quest'articolo non è che la riproduzione di una disposizione del Codice penale, quella dell'articolo 255. Noi non abbiamo fatto altro che elevare la pena.

All'articolo 255 del Codice penale vi è un paragrafo il quale dice, come il nostro articolo 2:

« Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni. »

Il paragrafo del Codice penale invece ha la reclusione da tre mesi a cinque anni.

Anche in questo caso ci può essere un fine di pubblica intimidazione, non di uccidere. Se c'è questo fine, la pena dev'essere da 8 a 12 anni.

E quando, invece, giusta il caso dell'articolo 3, vi è il fine di distruggere edifici, la pena dev'essere egualmente da 8 a 12 anni.

Dov'è la sproporzione della pena? Noi non la vediamo.

L'onorevole Mecacci poi ci perdonerà se non possiamo accettare il suo emendamento perchè, è vero che questi congegni noi li definiamo micidiali od incendiari, ma l'esplosione di congegni siffatti può esser compatibile col solo fine della pubblica intimidazione, come quel reo, il quale esplose un archibugio od un trombone, non per uccidere, ma per intimidire.

L'onorevole Imbriani ha detto che noi confondiamo tante cose e che in base a questo articolo nostro può essere reato anche l'esplosione dei petardi e dei mortaletti.

Vuol vedere l'onorevole Imbriani come noi non abbiamo voluto contemplare queste esplosioni di poca gravità e di poco pericolo? L'articolo 255 del Codice penale, che noi abbiamo riportato nell'articolo 2, comprende i mortaletti, e noi, nel nostro articolo, quella parola l'abbiamo tralasciata.

L'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza parla di petardi, e noi, nel nostro articolo, non abbiamo parlato di petardi.

Imbriani. I razzi!

Spirito Francesco, relatore. Neanche dei razzi. Noi abbiamo detto nell'articolo 1° bombe

ed altri congegni simili nei loro effetti. Questa dizione specifica e caratterizza quello che vogliamo colla presente legge.

Infine, onorevole Imbriani, la preghiamo di non dire che facciamo queste leggi *ab irato* e sotto l'incubo del terrore. Se volesimo pretendere qualche cosa da lei, pretendemmo questo: che ella riconoscesse in noi quel coraggio, che non ci fa difetto. Noi sbagliremmo, se dicessimo che l'onorevole Imbriani difende certuni per timore; non diremmo cosa vera. Ma egualmente l'onorevole Imbriani deve riconoscere che noi non siamo sotto l'incubo del terrore quando combattiamo ed affrontiamo certa gente. Anzi bisogna riconoscere che, se pericolo vi è per qualcuno, questo pericolo può esistere per noi, non per l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Gliene riservo la facoltà.

Ha facoltà di parlare onorevole Lucchini.

Lucchini. Una sola osservazione farò all'onorevole relatore, il quale, se avesse avuto presente il progetto della stessa Commissione sul quale così brillantemente riferisce, avrebbe veduto che il caso da lui configurato è preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 dove si dice:

« Se per effetto del delitto preveduto da questo e dal precedente articolo si è messa in pericolo la vita delle persone, la pena è della reclusione da 15 a 20 anni; se si è verificata la morte di una o più persone, la pena è della reclusione da 20 a 24 anni. »

Ora, naturalmente, se lo scoppio avviene in mezzo alla gente, è fuori di questione che vi è il pericolo per la vita delle persone, mentre l'articolo 255 del Codice prevede bensì il caso dello scoppio in pubblico per fine d'intimidazione, e porta anche l'aggravante per il caso in cui lo scoppio avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, ma senza esigere la circostanza che lo scoppio avvenga in mezzo alla gente. Questa è la sola osservazione che mi son creduto in dovere di fare al relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani per fatto personale.

Imbriani. In verità io debbo rispondere al relatore, deputato Spirito, che le sue parole

mi sembrano, per ciò che mi riguarda, prive di senso raro.

Spirito Francesco, relatore. Siamo stolti ora?

Imbriani. Prive di senso raro, perchè pare che il senso comune sia smarrito.

Io domando se trattandosi di esplosivi si può dire che si tratti di materia pericolosa per voi e non per me, Imbriani. Io non capisco il vostro concetto: ovvero esso è qualche cosa proprio di stolto.

Presidente. Onorevole Imbriani, io la prego di ritirare quella parola se per caso fosse diretta all'onorevole Spirito, perchè Ella non può dire parole offensive verso i suoi colleghi.

Imbriani. Mi permetta, signor presidente: si dice che io qui difendo gli anarchici perchè non corro pericolo, mentre i membri della Commissione lo corrono e sono i salvatori della patria!... Ma io non difendo niente!...

Spirito Francesco, relatore. Noi vogliamo soltanto salvare la gente onesta!...

Imbriani. Come se, scoppiando una bomba qui... (*Eheeh!*) od in una piazza, non potessi esserne colpito tanto io quanto l'onorevole Spirito!... (*Conversazioni*).

Io invece parlo obiettivamente e dico che misure legislative di simil genere, prese *ab irato*, sotto l'incubo di un pericolo, che si crede imminente e scongiurabile con questi mezzi, secondo me fanno più danno che bene e rappresentano, ripeto la parola, una legislazione feroce, che senza portare alcun utile può colpire molti innocenti, mentre la sola legge comune dovrebbe bastare per tutti in un paese libero.

Presidente. L'onorevole Mecacci insiste nel suo emendamento?

Mecacci. Sebbene per me sia sempre inconcepibile, che nell'articolo si parli insieme del *dolo* scopo di incutere timore, e di mezzi incendiari e micidiali, collocati per lo scopo o fatti scoppiare anche in luogo e tempo di pubblico concorso, ossia in mezzo o in prossimità di una folla, poichè vedo che l'articolo è accettato dal Governo io sono costretto a far fare a questo emendamento la fine del primo, e lo ritiro.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 2 che rileggo:

« Art. 2. Chiunque al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, fa scoppiare o colloca a tale

scopo dinamite od altri esplodenti simili ne loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiarii, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

« Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni. »

(*È approvato*).

« Art. 3. Chiunque, col fine e coi mezzi indicati nell'articolo 2, tenta distruggere o distrugge in tutto o in parte un edificio o costruzione di qualsiasi natura, è punito con la reclusione da 8 anni a 12.

« Se il fatto è commesso nella sede di assemblee politiche o amministrative, o in altri edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in edifici abitati o destinati ad abitazione, in opifici industriali o cantieri, o in depositi di materie infiammabili o esplodenti, la pena è della reclusione da 10 a 15 anni.

« Se per effetto del delitto preveduto da questo e dal precedente articolo si è messa in pericolo la vita delle persone, la pena è della reclusione da 15 a 20 anni; e se si è verificata la morte di una o più persone, la pena è della reclusione da 20 a 24 anni. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini. Incoraggiato dal relatore che ci ha invitato a discutere ampiamente tutti gli articoli, anche su questo, con l'usata brevità, farò due osservazioni.

La prima è, più che altro, una domanda al relatore, perchè mi dica per quali ragioni si è creduto di dover escludere dalle previsioni del 1° capoverso di questo articolo 3 l'ipotesi gravissima di attentati della natura ivi preveduta rispetto a edifici che sono invece previsti nel Codice penale, cioè di edifici, che, senza essere nel novero di quelli ivi enunciati, hanno scopi di pubblica utilità o servono di luoghi di riunioni numerose.

Parlo delle chiese, dove specialmente possono commettersi atti di questa natura, e parlo anche dei luoghi di deposito di merci, sorgenti di materie esplosive od infiammabili; e ricordo i veicoli delle strade ferrate, le cave e miniere, le foreste, ecc.: tutti casi previsti nell'articolo 300 del Codice penale. La conseguenza quindi sarebbe che l'esplosione negli edifici preveduti nell'articolo 3 porterebbe aggravamento di pena, mentre quella riferibile a tutti questi altri luoghi non la porte-

rebbe, sebbene a me sembri che il pericolo sia, se non maggiore, uguale, analogo.

Così non si prevede l'ipotesi che le esplosioni avvengano, appunto come suggeriva il relatore, nelle ferrovie, in navi; non si prevede (cosa ancor più grave) quella a cui si riferisce l'articolo 305 del Codice penale, cioè delle esplosioni che avvengano in arsenali, edifici o navi dello Stato, e per cui le pene sono sensibilmente aggravate anche dal Codice penale.

Se io non avessi timore di tediar la Camera, e soprattutto di dispiacere ai più che desiderano affrettar la fine di questa discussione, vorrei far presente una serie di combinazioni e di raffronti di pene tra un caso e l'altro, per cui apparirebbero incoerenze e sproporzioni gravissime, appunto tenendo ferme le disposizioni e le sanzioni che sono nell'articolo 3 che abbiamo sott'occhi. Ma di ciò farò grazia alla Camera, non avendo, d'altronde, la lusinga di ottenere un risultato utile.

Tengo, invece, alla seconda osservazione, e prego il relatore di prestarmi attenzione e, se crederà, di rispondermi.

Nell'articolo 3 si dice:

« Chiunque, *col fine* e coi mezzi indicati nell'articolo 2, *tenta* distruggere o distrugge in tutto o in parte un edificio o costruzione di qualsiasi natura... »

L'ipotesi è quella stessa dell'articolo 301 del Codice penale, che dice: « Chiunque, a fin di distruggere in tutto o in parte edifici o cose indicate nell'articolo precedente, *collocata* o fa esplodere... »

Con che, rispondo, sebbene a me non tocchi, all'onorevole Nocito che si meravigliava della ipotesi del *collocare* vicino a quella del *fare esplodere*. Queste ipotesi erano appunto prevedute nel Codice penale.

Il fine enunciato nell'articolo 301 del Codice penale, come nell'articolo 3, è quello di distruggere gli edifici ivi indicati. Allora, domando io, che ci sta a fare l'altro fine che è enunciato in principio dell'articolo 3: « Chiunque, *col fine* indicato nell'articolo 2? » Quanti sono questi fini? C'è bisogno che entrambi i fini concorrano?

Io credo che basterebbe dirè: « coi mezzi indicati nell'articolo 2 »; poichè non occorre che il fine sia quello di provocare tumulti o disordini. Basta, ed è anche troppo, che ci sia il fine di distruggere o di recar danno

agli edifici in cui si tenta di fare le esplosioni. Bisogna dunque sopprimere la menzione di uno di questi fini, e mi sembra che quello da levarsi via sia appunto questo di provocare tumulti e disordini.

Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare.

Mecacci. Io avevo proposto che, quando siasi arrecato danno alle persone o alle proprietà, la reclusione sia da 5 a 10 anni, e che quando lo scoppio avvenga in luogo pubblico con pericolo alla vita delle persone, la pena della reclusione venga aumentata della metà.

La Commissione ha fatto molte ipotesi, e si è riferita a molti articoli del Codice penale.

A me pareva invece più conveniente di non fare riferimento a quelle disposizioni: e non intendevo che di completare la disposizione parlando del fine generico di danno e pericolo della vita delle persone.

Ma, quantunque creda che il mio articolo sia preferibile a quello della Commissione, lo ritiro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Su quest'articolo 3° debbo fare la medesima osservazione che feci sopra l'articolo 2°. Tanto più che il caso dell'articolo 3° mi pare anche più speciale; perchè esplicitamente si confondono nella punizione il reato tentato col reato consumato. Si dice: « Chiunque, *col fine* e coi mezzi indicati nell'articolo 2, *tenta* distruggere o distrugge in tutto o in parte un edificio o costruzione di qualsiasi natura, è punito con la reclusione da 8 anni a 12. »

Che l'onorevole relatore sia ammiratore entusiasta del Codice penale francese, il quale non confonde il reato tentato col reato consumato, ma confonde il reato mancato con quello consumato, posso crederlo; ma certo non posso invidiarlo, perchè è antica tradizione della scuola italiana, il confondere con pena uguale cose di diverso danno sociale, come è il tentare ed il consumare un reato. Questa differenza è voluta dalla ragione logica prima che dalla ragione giuridica.

Ora, io trovo in quest'articolo 3 che il tentare di distruggere equivale a distruggere, in altri termini il tentare di uccidere, equivale ad uccidere.

L'egregio collega Lucchini, a proposito di

questo articolo 3, mi ha fatto osservare che le considerazioni da me svolte in ordine all'articolo 2, per la confusione fra il collocare e il far scoppiare una bomba o macchina esplodente erano contrarie alla disposizione dell'articolo 301 del Codice penale, il quale usa le stesse espressioni, e ha aggiunto che si potrebbe citare anche qualche altro articolo per dimostrare che l'articolo 3 ha i suoi precedenti nello stesso Codice penale.

Quantunque io abbia fatto parte della Commissione intorno al progetto del Codice penale, tuttavia non sempre ho avuto fortuna nelle proposte che ho fatto, come può vedersi dai verbali. Non sono dunque responsabile di tutte le censure, che possono muoversi al Codice penale, che abbiamo approvato; e credo che fra le disposizioni censurabili debba annoverarsi appunto quella dell'articolo 301, pel quale far scoppiare una bomba o una macchina micidiale è lo stesso che collocarla, anchequando non debba o non possa esplodere; il che significa confondere fatti non solo diversi per loro natura, ma diversi per il pericolo del danno sociale, che possono ingenerare.

Non mi venga dunque a parlare l'onorevole Lucchini dell'articolo 301. Io avrei desiderato che l'onorevole relatore della Commissione, il quale mi ha combattuto allo stesso modo, avesse potuto rispondere con qualche altro argomento: poichè, certo, la risposta non si può desumere da un articolo che meriterebbe di essere corretto.

Ma, lasciando da parte l'articolo 2 e tornando all'articolo 3, prego la Commissione di voler proporzionare la pena a due figure di reato, che sono tra loro diverse, quali sono quella del distruggere e quella del tentativo di distruggere.

Non facciamo tornare indietro le nostre leggi in una parte, nella quale gli stranieri c'invidiano. Non è la stessa cosa l'aver fatto saltare in aria l'edificio di Montecitorio, ed il tentare di distruggerlo. La Francia ha riconosciuto l'errore del suo Codice penale, ed io posso assicurare il relatore che nel progetto di Codice penale francese, il quale in questo momento è allo studio d'una Commissione, ed è al suo termine, è stata cancellata la confusione del reato tentato col reato consumato, con plauso unanime di tutti i sommi giuriconsulti francesi, che fanno parte della Commissione per la revisione del Codice penale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocito.

Cocito. Non ho votato l'articolo 2, perchè mi sembra che il secondo capoverso di esso contraddica al secondo capoverso dell'articolo 3.

Il secondo capoverso dell'articolo 2 dice: « Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità o disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni. »

Ed il secondo alinea dell'articolo 3 stabilisce: « Se per effetto del delitto preveduto da questo e dal precedente articolo si è messa in pericolo la vita delle persone, la pena è della reclusione da 15 a 20 anni; e se si è verificata la morte di una o più persone, la pena è della reclusione da 20 a 24 anni. »

Ora l'aver usata nell'articolo 2 la frase « in luogo e tempo di pubblico concorso, » non si può spiegare se non con la possibilità del pericolo della vita delle persone. Perchè, dunque, domando alla Commissione, si torna a parlare all'articolo 3 del pericolo della vita delle persone; e, mentre nell'articolo 2 si commina una pena da 8 a 12 anni, nell'articolo 3 si sancisce una pena da 15 a 20 anni per lo stesso reato?

Desidererei avere dall'onorevole relatore qualche spiegazione a questo proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito F., relatore. L'onorevole Lucchini vorrebbe che in questo articolo fossero comprese parecchie cose, che nell'articolo stesso già sono comprese. Solo mancano, fra le cose da lui indicate, i veicoli di strade ferrate. Ora la Commissione ha creduto di non includere i veicoli di strade ferrate, perchè non si tratta di quelle costruzioni stabili, la cui distruzione presenti una maggiore gravità. Distruggere un veicolo di strada ferrata è cosa grave, ma che può essere sufficientemente punita con la pena che è stabilita nel Codice: ed anche, come ha detto poc'anzi l'onorevole Nocito, perchè per tutto quello che riguarda le strade ferrate c'è tutto un sistema di vigilanza e di garanzia, così che non abbiamo creduto necessario di ricorrere ad un maggiore rigore.

In quanto alle chiese, onorevole Lucchini, non crede Ella, d'accordo con la Commissione, che esse facciano parte di quegli edifici pubblici, o aperti al pubblico, di cui è detto nell'articolo? Certo, noi abbiamo inteso così,

e credo che abbiamo inteso giustamente; quindi tutto quello, che Ella vorrebbe includere nell'articolo, già c'è.

Lucchini. E le navi?

Spirito F., relatore. Ma noi crediamo che il Codice penale provveda abbastanza a quello che non è previsto in questa legge, e che non aveva una speciale ragione per esservi incluso.

L'onorevole Lucchini ha fatto anche una considerazione più importante, ma che, malgrado la sua importanza, la Commissione non crede di poter accettare.

Egli crede che questo articolo parli di due fini. No, onorevole Lucchini, il fine delittuoso è uno: è il fine che è scritto nell'articolo 1° e poi nell'articolo 2°, e che è ripetuto in tutti gli articoli della legge, eccettuate le disposizioni di pubblica sicurezza. Quale è stato il concetto della Commissione e del Governo? Quando si ha il fine delittuoso di attentare alle persone ed alla proprietà, di apargere il terrore nella popolazione, di fare gravi intimidazioni, abbiamo dei fatti che sono veri preparativi rivoluzionari; diciamo le cose come sono, come le sente la nostra coscienza: i mezzi per raggiungere quel fine, possono essere diversi, ma il fine delittuoso è sempre quello. Quindi non ci sono due fini diversi, ma un solo fine che si raggiunge ora con un mezzo ora con un altro.

Resta l'osservazione dell'onorevole Nocito.

Ma noi lo preghiamo di voler considerare se ciò che ha pensato la Commissione sia giusto o no. La Commissione non ha creduto che qui si tratti di un reato consumato e di un reato tentato; non ha creduto di equiparare l'uno all'altro, come ha fatto il Codice francese col suo articolo 2, e come l'onorevole Nocito sa meglio di me.

Il reato è consumato quando si ha il fine delittuoso e si fa esplodere un congegno il quale può distruggere un edificio; che l'edificio cada o no, che cada in parte o in tutto, sono circostanze secondarie. Si tratta di un reato *sui generis* ed è perciò che la legge inglese l'ha punito, lo ripeto ancora una volta, con la detenzione a vita, avvenga o non avvenga il danno.

Prego poi anche l'onorevole Nocito di voler considerare che l'antinomia da lui rilevata è solo apparente.

Può una bomba farsi esplodere in luogo e tempo di pubblico concorso, ma senza che

metta in pericolo la vita dei cittadini, e senza il fine di attentare alle persone. Si può in tempo ed in luogo di pubblico concorso far esplodere una bomba, in modo però che la esistenza dei cittadini sia salva, e cioè senza il fine di attentare alla vita dei cittadini, altrimenti non sarebbe il caso dell'articolo 2.

Ora la Commissione ha creduto che, anche in queste circostanze, possa esservi il fine semplice di incutere timore, senza attentare alle persone ed alle proprietà.

Cocito. Non è possibile!

Spirito, F., relatore. È possibile. Se, per esempio la bomba si fa scoppiare ad una certa distanza dalla folla che si trova in un determinato luogo, vi è la ragione del pubblico allarme, ma non c'è la ragione dell'attentato alle persone. Per comprendere bene il concetto di questa disposizione, bisogna leggere tutto il paragrafo.

« Se il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo (e voi potete far scoppiare una bomba in tempo di comune pericolo, ma senza attentare alle persone) di pubbliche commozioni, o calamità o disastri (lo stesso). »

È possibile in queste condizioni il caso da me accennato? Se è possibile, la legge lo prevede e lo punisce; se non è possibile vuol dire che non si verificherà, ma non è il caso di modificare l'articolo, onorevole Cocito.

Preghiamo quindi la Camera di approvare l'articolo terzo, dolenti di non poter accettare gli emendamenti proposti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocito.

Cocito. Non comprendo bene l'ipotesi, fatta dal relatore, che, cioè, allorquando il fatto avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, si possa verificare il caso che non vi sia pericolo per le persone.

Non bisogna dimenticare la terminologia speciale dell'articolo: « luogo e tempo di pubblico concorso. » Egli ha detto che l'ipotesi è possibile, perchè, se la folla, per esempio, è a sinistra, e si fa sparare la bomba a destra, allora non vi è pericolo per le persone; ma allora non si sarebbe più nella ipotesi dell'articolo, perchè l'esplosione non sarebbe più avvenuta in luogo e tempo di pubblico concorso.

Ma v'è una seconda contraddizione fra l'articolo 2° e l'articolo 3°, o almeno v'è qualche cosa, che non si spiega; perchè la

pena più grave è comminata pel caso meno grave.

Il primo capoverso dell'articolo 3 dice:

« Se il fatto è commesso nella sede di assemblee politiche o amministrative, o in altri edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in edifici abitati o destinati ad abitazione, in opifici industriali o cantieri, o in depositi di materie infiammabili o esplosivi, la pena è della reclusione da 10 a 15 anni. »

Quindi in questo articolo si prevede anche il caso che alcuno faccia esplodere una macchina esplodente, in un edificio pubblico, in qualunque tempo, anche di notte, quando sia assolutamente impossibile di arrecar pericolo alle persone, e lo si punisce con la pena da 10 a 15 anni; mentre chi abbia incusso pubblico timore, suscitato tumulto, e via dicendo, quando il fatto sia avvenuto in luogo e in tempo di pubblico concorso, e quindi col pericolo della vita per le persone, ma non in un edificio pubblico, è punito per l'articolo 2° soltanto con la pena da 8 a 12 anni.

Prego la Camera di considerare questa contraddizione prima di votare.

Credo poi che in occasione della terza lettura si potranno ripetere queste considerazioni; e credo perciò che fin d'ora si possa invitare la Commissione a fare in modo che i due articoli siano meglio coordinati fra loro.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

« Art. 4. Chiunque, col fine e coi mezzi indicati nell'articolo 2, commette un fatto diretto contro le persone, è punito con la reclusione non minore di anni 20; e se avviene la morte di una o più persone, la pena è dell'ergastolo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini. Questa volta la Camera deve incolpare se stessa se oso prendere nuovamente a parlare, perchè essa mi ha ascoltato con troppa benevolenza le volte precedenti, l'ultima compresa.

Anche su questo articolo ho due osservazioni da fare.

Ritengo, in primo luogo, assolutamente superfluo quest'articolo, nuovo, introdotto di

sana piana dalla Commissione; e mi spiego in poche parole.

È superfluo perchè le ipotesi ivi comprese sono già prevedute nel Codice penale, e sono prevedute con le stesse pene.

Prego l'onorevole relatore di riscontrare il Codice penale all'articolo 366, numeri 3° e 4° perchè è applicabile, a mio avviso, anche il numero 3, là dove si parla di brutale malvagità. Lo prego poi di confrontare l'articolo 301, che parla appunto delle esplosioni disastrose, e infine l'articolo 62, che definisce il delitto mancato; e vedrà che, per la prima ipotesi, e cioè nel caso di colui, il quale abbia commesso un fatto diretto contro le persone, è punito con la pena di 20 anni. È precisamente la pena che si applicherebbe a tenore dell'articolo 62.

Quanto alla seconda ipotesi, e cioè che sia avvenuta la morte di una o più persone, riscontri l'onorevole relatore gli stessi articoli, escluso il 62, perchè invece di delitto mancato si tratta di delitto consumato; e troverà che si applica la pena dell'ergastolo, stabilita appunto nel secondo inciso dell'articolo 4.

Ripeterò inoltre l'osservazione che ho fatto all'articolo 3, cioè che anche qui vi sono due fini. L'articolo dice: Chiunque, *col fine* e coi mezzi indicati nell'articolo 2; si tratta dunque del fine d'intimidazione; e badi bene l'onorevole relatore di non prendere equivoco, perchè nel rispondermi sull'articolo 3 egli ha parlato del fine di attentare alle persone e alle proprietà, il quale non esiste nell'articolo 2. L'articolo 2 non contiene che una sola finalità, cioè di incutere pubblico timore o suscitare tumulti o pubblico disordine. Dunque, un primo fine è quello di suscitare tumulto o pubblico disordine. E poi continua l'articolo: chiunque commette un fatto *diretto* contro le persone. Ma come si può avere un fatto diretto contro le persone se non con l'intenzione di uccidere o di ferire alcuno?

Quindi anche in rapporto a quest'articolo 4, quando, nella peggiore ipotesi, dovesse rimanere questa superfetazione rispetto alle disposizioni del Codice, che almeno sia modificato nel senso di comprendervi un fine solo, scelgasi poi o l'uno o l'altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Pare anche a me, come dissi parlando sull'articolo primo, che questo articolo non

faccia che ripetere una figura di reato ed una sanzione penale, già previste dalla legge penale comune. Quindi l'articolo stesso è perfettamente inutile.

Odescalchi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Odescalchi.

Odescalchi. Voterò, senza oppormi, tutti gli articoli, così come sono stati presentati, perchè credo che questa sia una legge opportuna di difesa sociale nelle presenti condizioni. Però mi si consenta che io dica che li voterò, e voterò specialmente questo articolo, senza molta fiducia di pratici risultati. E mi si permetta che affermi una mia idea, per quanto crudele ed ardita possa sembrare. Nonostante le nostre opinioni diverse, tutti quanti ci troviamo indifesi contro gli anarchici, che formano come una società a parte. Essi hanno dichiarato a noi tutti una guerra senza tregua e si servono di tutti i mezzi antichi: giudicano, condannano a morte, ed eseguono le condanne. E noi di questi mezzi antichi abbiamo fatto getto, conservandoli soltanto per l'esercito; mentre assai meglio applicabili mi sembrerebbero ai casi ora frequenti e lutuosi, che non hanno bisogno di essere ricordati.

Imbriani. Che cosa volete? Volete la garrotta?

Odescalchi. Non dico questo!

Imbriani. Questo è il progresso!

Odescalchi. Mi lasci spiegare la mia opinione.

Presidente. Lasci parlare, onorevole Imbriani, non interrompa!

Odescalchi. Or dunque, come ho detto, la società anarchica fa uso ampiamente di quei mezzi e condanna a morte; può darsi che abbia condannato la mia casa e me; ha commesso un attentato contro il presidente del Consiglio ed uno contro di me, che avremmo potuto esserne vittime, come ne furono vittime personaggi illustri e più umili.

Ora io affermo che la società ha diritto di difendersi cogli stessi mezzi e di liberarsi di quegli animali selvaggi. Questo diritto si applica con ragione nell'America, paese dalle liberissime istituzioni, dove quella gente viene impiccata per la gola. Ed anche la Francia repubblicana li condanna a morte, e fa bene.

So che l'opinione pubblica del nostro paese non è ancora giunta a questo; siamo ancora imbevuti delle teorie di Beccaria e di al-

tri penalisti umanitari. Ma voglio affermare qui, dove sono libere le opinioni, che la mia è questa: che contro l'assassino spogliarsi dell'ultima *ratio*, che è la pena di morte, è cosa stolta e nociva.

Questa è la mia ferma opinione, e, come la penso, così ho creduto doveroso di esprimerla in questo momento.

Presidente. Onorevole Mecacci, Ella ha un emendamento a questo articolo. Ha facoltà di parlare.

Mecacci. Nel progetto governativo tutti i reati commessi con materie esplosive « sono di azione pubblica »; ora questa disposizione non si trova nel controprogetto della Commissione.

Nella prima discussione qualcuno osservò, che tutti questi reati sono di azione pubblica, ma fu risposto che non tutti lo sono, perchè nel Codice se ne trovano alcuni i quali, in quanto il danno sia lieve, o il pericolo lontano, sono di azione privata.

Or dunque a me pare che per questa parte convenga mantenere le disposizioni del progetto governativo.

Quanto alle ipotesi dei reati, ed alle pene relative proposte dalla Commissione, anche per questa parte credo preferibile il disegno governativo, tanto più se si adottasse la correzione, che ad esso ho apportato, colmando una lacuna.

Il disegno governativo dice: « Tutti i reati commessi con materie esplosive sono d'azione pubblica e la pena è aumentata di un terzo. » Ma vi sono dei reati, la pena dei quali può essere inferiore a quella dell'articolo 1, il quale contempla la semplice detenzione di materie esplosive, o di congegni esplodenti. Dunque qui bisogna fare una proporzione, distinguendo fra il caso in cui la pena sia superiore, ed il caso in cui sia inferiore a quella dell'articolo 1 medesimo. E questa appunto è la ragione del mio emendamento, che suona così:

« La pena dei reati che si commettano con l'uso degli istrumenti, dei congegni o delle materie esplodenti, di cui all'articolo 1°, se sia superiore a quella portata da questo articolo stesso, sarà aumentata di un terzo.

« Se invece sia inferiore, sarà aumentata sino al limite che, oltre la pena portata dall'articolo 1°, comprenda la pena per il reato

commesso, in una misura non inferiore al minimo.

« Tutti i reati, che si commettono col l'uso degli istrumenti, congegni, o materie esplodenti che sopra, sono di azione pubblica, ed alla pena relativa sarà sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza. »

Presidente. Lo mantiene, o lo ritira?

Mecacci. L'ultimo comma è uguale ad una disposizione del disegno governativo, alla quale l'onorevole presidente del Consiglio, in prima lettura, dichiarò di non poter rinunciare, e perciò io lo dovrei mantenere.

Presidente. La Commissione accetta?

Spirito Francesco, relatore. La Commissione ritiene che questi reati sieno necessariamente d'azione pubblica, perchè le pene sono così elevate che non può sorgere il dubbio che sieno d'azione privata.

In quanto poi a quello che si è detto circa la inutilità di questo articolo, perchè sarebbe compreso nell'articolo 366 numeri 3 e 4 del Codice penale, è questo un errore, onorevoli colleghi, poichè noi abbiamo inteso che, quando questi reati sono avvenuti, non si debbano fare tante indagini, che sarebbero pericolose, per vedere se vi sia stata intenzione omicida, se vi sia stato pericolo di vita, se la ferita misuri cinque o dieci centimetri, se porti incapacità al lavoro per un giorno o per venti giorni. Sono queste questioni inutili; innanzi alla gravità del fatto basta il fatto stesso. Un solo caso abbiamo dovuto specialmente considerare, cioè il caso che l'esplosione abbia prodotto la morte di una o più persone: allora la pena deve essere dell'ergastolo.

Presidente. Onorevole Mecacci, insiste?

Mecacci. Per abbreviare la discussione, non insisto.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

« Art. 5. L'associazione per delinquere, quando ha per iscopo di commettere i delitti preveduti dai precedenti articoli, intesi costituita anche col numero di tre persone. Ad essa sono applicabili tutte le disposizioni del capo II, titolo V del Codice penale, e le pene sono aumentate di un terzo alla metà. »

Anche qui l'onorevole Mecacci propone un emendamento...

Mecacci. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Lucchini è iscritto a parlare su questo articolo...

Lucchini. Rinunzio! (*Bravo!*)

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. La istigazione a commettere i delitti preveduti da questa legge è punita con la reclusione da 3 a 5 anni.

« L'apologia dei medesimi delitti è punita con la reclusione da sei mesi a due anni. »

A questo articolo l'onorevole Falconi, insieme con gli onorevoli Mariotti, Capaldo, Centurini, Rubini, De Gaglia, Vienna, Maury, Ruffo e Aguglia, propone il seguente emendamento:

« Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 63 e 64 del Codice penale, eccita pubblicamente a commettere alcuno de' reati contemplati dalla presente legge, è punito ecc. »
Si tratta di un emendamento di forma.

Crispi, presidente del Consiglio. Possiamo accettarlo.

Presidente. Intanto do facoltà di parlare all'onorevole Lucchini. (*Rumori.*)

Lucchini. L'osservazione che io volevo fare collima perfettamente con la nuova redazione proposta dall'onorevole Falconi.

L'articolo 6 parla in genere di istigazione a commettere reati e dell'apologia dei medesimi; ma io credo che il proposito della Commissione non sia stato quello di allontanarsi dal concetto del Codice, sarei quindi lieto se accettasse quella nuova redazione, che dovrebbe estendersi anche al capoverso dell'articolo in esame.

Spirito Francesco, relatore. La Giunta accetta la nuova redazione proposta dall'onorevole Falconi, perchè era appunto nel suo intendimento che le disposizioni dell'articolo 6 si riferissero a quelle degli articoli 246 e 247 del Codice penale.

Presidente. Onorevole Falconi, ha facoltà di parlare.

Falconi. Osservo alla Commissione che, anche al secondo comma, dove si parla dell'apologia, si dovrebbe dire:

« Chiunque pubblicamente fa l'apologia

dei medesimi delitti è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Trovo scritto in questo articolo: istigazione e apologia.

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. Ma c'è anche nel Codice!

Imbriani. Sì, ma qui le pene sono aggravate.

Ora io vi domando dove giungerete con questo metodo di aggravamento di pena per reati, che sfuggono alla valutazione e al criterio giuridico.

Avete già modificato il Codice per le associazioni a delinquere, ora lo volete modificare per ciò che riguarda questi reati. Fermiamoci su questa china pericolosa. L'imitazione delle leggi francesi vi spinge talmente che finirete per oltrepassare il segno. Poc'anzi l'onorevole Odescalchi vi proponeva il ripristinamento della pena di morte.

Ma come? Noi, che abbiamo raggiunto l'ideale dell'abolizione della pena di morte...

Voce a destra. Bella cosa!

Imbriani. La logica vi condurrebbe proprio a questo!

Altobelli. Ci arriveranno!

Imbriani. Questa grande conquista del pensiero giuridico italiano deve dunque essere così minata?

Voi fate da veri minatori, le mettete proprio gli esplodenti sotto! Questa è la verità.

Fusco. Lo fate voi!

Imbriani. Ho inteso dire: « Lo fate voi! » Chi è stato?

Fusco. Sono stato io.

Imbriani. Ah, onorevole Fusco, siete stato voi? Come potete dir questo, deputato Fusco? Credete pure che sono questi eccessi, che producono certe conseguenze.

Fusco. È il linguaggio vostro!

Imbriani. No, non è il linguaggio nostro; vedete che sto parlando tanto pacatamente!... (*ilarità*).

Noi vi stiamo indicando i pericoli della via, su cui vi mettete.

Poc'anzi, il deputato Odescalchi vi chiedeva la pena di morte; poi, non vi basterebbe più, vorreste altri inasprimenti; giungereste alla tortura. A che cosa volete voi giungere? Dunque, fermatevi su questa via!

Qui l'apologia non c'entra affatto. (*Interruzione del deputato Giovagnoli*).

L'apologia è un reato, che sfugge al criterio giuridico, deputato Giovagnoli. Comanderete bene che tutto può esser preso per apologia. (*Interruzioni*).

Ma, perdio, abbiamo le nostre tradizioni classiche, abbiamo le nostre glorie! (*Si ride — Interruzioni*).

Io mi rivolgo qui a quanti hanno ancora un resto di concetto giuridico.

Quanto a me, ne declino interamente la responsabilità; perchè credo che questo che facciamo sia un passo falso; credo che questo che diamo sia un brutto esempio.

Avevamo, in Italia, la gloria di non aver mai applicato leggi straordinarie... (*Interruzioni*).

Giovagnoli. Adesso c'è ragione d'applicarle!

Imbriani. Ma, deputato Giovagnoli, basta rianzar la storia, per vedere che di questi casi ne sono sempre avvenuti.

Ricordate quanti sono stati gli attentati, soltanto nel secolo nostro; ebbene, il mondo non è andato in rovina; ha camminato innanzi! (*Risa — Interruzioni*). Ma c'è la coscienza dei popoli, che fa giustizia; c'è la coscienza dei popoli, la coscienza universale, nella quale noi abbiamo fede. (*Ooh! ooh!*)

Perdio! Veggo proprio che voi proponete leggi di repressione, ma non proponete leggi di giustizia.

Credete pure che colla semplice repressione non farete che peggiorare le cose.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Voglio richiamare l'attenzione del relatore sulla disparità di trattamento, che con questo articolo viene fatta tra l'apologia dell'attentato mediante esplodenti, e l'apologia dell'assassinio politico.

Pel Codice penale vigente, l'apologia dell'assassinio politico è punita, al massimo, con un anno; ed è il reato più moderno, anche nel senso dell'anarchismo, come tutti sanno.

Ora non vedo ragione perchè l'apologia d'una esplosione, od anche soltanto del collocamento d'una bomba, debba essere punita con una pena, che può andare fino a due anni.

C'è qui una sproporzione che, secondo me, deve essere corretta.

Spirito F., relatore. La Commissione è stata unanime nel mantenere quest'articolo, ed è anche ora unanime nel respingere le modificazioni, che vorrebbero apportarvi gli onorevoli oratori.

L'apologia di questi reati è più pericolosa che qualunque altra.

La società sente la necessità di punire coloro, che commettono questi reati: ma, se mi fosse lecito di dirlo, sente ancora più vivo il bisogno di punire coloro che eccitano a commettere questi reati, e ne fanno l'apologia. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leali.

Leali. Mi sembra che quest'articolo si presti troppo agli arbitrii della polizia, specialmente pel secondo comma, ove è detto: « La apologia dei medesimi delitti è punita con la reclusione da sei mesi a due anni. »

Vorrei sapere se si tratta dell'apologia fatta colla stampa, o colle parole.

Spirito F., relatore. C'è appunto un emendamento, con cui si propone di aggiungere la parola *pubblicamente*.

Imbriani. Basta il rapporto di due questurini!

Leali. Ma l'emendamento riguarda soltanto il primo comma!

Spirito F., relatore. No; riguarda anche il secondo.

Leali. Allora se quest'emendamento modifica anche il secondo comma, mi associo, e non ho più nulla da aggiungere.

Presidente. L'articolo suonerebbe dunque così:

« Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 63 e 64 del Codice penale, eccita pubblicamente a commettere qualcuno dei delitti preveduti da questa legge, è punito colla reclusione da 3 a 5 anni.

« Chiunque pubblicamente fa l'apologia dei medesimi delitti è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. »

Pongo a partito questo articolo così modificato.

(*È approvato*).

« Art. 7. Alle pene stabilite nei precedenti articoli sarà sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

« Saranno assegnati al domicilio coatto gli ammoniti ed i vigilati speciali, che incorrano anche in una sola condanna per reato contemplato negli articoli precedenti. »

(*È approvato*).

« Art. 8. Senza una speciale licenza del Ministero dell'interno o del prefetto della Pro-

vincia, nessuno può fabbricare, vendere, trasportare o conservare in casa od altrove gli oggetti e le materie indicate nell'articolo 1.

« Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100 a lire 2,000. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Questo articolo introduce un reato di mera creazione politica, perchè, come avverte la Commissione, le materie esplodenti, di cui si occupa l'articolo 1, possono anche servire a scopo lecito.

Credo perciò che prima di votare questo articolo, così come è, bisogna ben riflettere alla condizione, che si viene a creare ad una quantità di pacifici cittadini. Si parla qui della dinamite e di altre materie esplosive simili nei loro effetti.

Indubbiamente tra le materie, che nei loro effetti somigliano alla dinamite, c'è anche la polvere pirica, usata per la caccia, la quale è ritenuta anche dai nostri poveri contadini, che, dovendo difendere i frutti della terra hanno la necessità di girare per i campi armati di qualche vecchio fucile.

L'onorevole relatore mi fa segni negativi. Qualora risultasse che fra le materie, di cui si occupano l'articolo 1° e l'articolo 8°, non è compresa la polvere pirica, mi acqueterei e non parlerei più. Ma, se questo non risulta, faccio riflettere alla Camera, alla Commissione ed al ministro che la condizione che si creerebbe a molti cittadini sarebbe veramente deplorabile.

In questo modo non si potrebbe più tenere nemmeno un mezzo chilogramma di polvere senza il permesso del prefetto, mentre con la legge vigente se ne possono tenere fino a cinque chilogrammi.

Imbriani. Ma sicuro! Occorre per i lavori di campagna, per le mine.

Zucconi. Dunque io credo che questo articolo 8° debba bensì essere conservato nella sua sostanza perchè non è che il complemento o meglio lo sdoppiamento dell'articolo 1° proposto dal Ministero, diviso dalla Commissione in due articoli speciali. Crederei però che sarebbe conveniente che venisse autorizzata la ritenzione fino a 5 chilogrammi di polvere pirica, così come è ora con la legge vigente, e che fosse tolto il minimo della pena di un mese lasciando all'arbitrio del magistrato, quando si convinca che la contravvenzione non è che l'effetto dell'ignoranza della legge,

di applicare la pena più mite di pochi giorni d'arresto. Come potrà essere condannato ad un mese d'arresto un povero contadino che viene trovato in possesso di un pacco di polvere?

Prego dunque la Commissione ed il ministro di voler accettare il concetto da me svolto, sebbene io non abbia presentato un formale emendamento, e spero che si l'una che l'altro vorranno darmi affidamento in proposito.

E, giacchè ho facoltà di parlare, mi permetto ancora di richiamare l'attenzione del ministro e della Commissione sul modo di pubblicazione e di esecuzione di questa legge.

Spesso è avvenuto, quando si sono pubblicate leggi di questo genere, che creano reati di mera creazione politica, che l'ignoranza della legge ha fatto cadere in contravvenzione molti cittadini. Prego quindi l'onorevole presidente del Consiglio di voler insistere presso i prefetti perchè questa legge, e specialmente questo articolo 8, sia reso noto a tutti, non soltanto affiggendolo, ma facendolo pubblicare nelle parrocchie, insomma divulgandolo in tutti i modi possibili; perchè altrimenti avremo una vera strage d'innocenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Alle osservazioni, che feci sull'articolo 1 del progetto ministeriale messo in rapporto coll'articolo 1 della Commissione, fu risposto che la sostanza dell'articolo 1 ministeriale era stata trasfusa nell'articolo 8 ora venuto in discussione.

Spirito, relatore. In gran parte!

Nocito. Io non nego che molta parte della sostanza dell'articolo ministeriale sia ora compresa in quest'articolo.

Ma io non faceva soltanto una questione di posizione o di topografia, come si potrebbe meglio dire; io faceva una questione d'ordine logico; io diceva che prima bisogna prevenire e poi reprimere; e credo che nella presente materia le misure preventive abbiano più efficacia delle misure repressive. L'articolo 1 del disegno di legge ministeriale era il solo, che tendeva ad attuare il concetto della prevenzione; quindi bisognava metterlo innanzi agli altri invece che alla coda. Ma su questo non intendo fermarmi.

Mi permetto solo osservare che nell'articolo 1 del progetto ministeriale era detto:

« Chiunque, senza licenza del prefetto della Provincia e l'osservanza delle prescrizioni, cui verrà vincolata, fabbrica, smercia, trasporta, tiene in casa o in altro luogo bombe, ecc. »

Dunque presupponeva l'esistenza di prescrizioni sotto l'osservanza delle quali si potesse tener in casa dinamite od altra simile sostanza.

Ora anche in questo articolo 8° dovrebbe farsi menzione di queste prescrizioni, le quali dovrebbero fra le altre cose regolare la facoltà di possedere una determinata quantità di dinamite o altro esplosivo per le industrie e nei commerci; dappoichè anche la dinamite serve a scopi industriali e commerciali; tanto che in altre leggi straniere, non già qualunque possesso di dinamite viene punito come un reato, ma solo il possesso di una determinata quantità tale da far supporre che ci possa essere il pericolo di attentato alla pubblica tranquillità.

Ora quest' inciso delle prescrizioni, alle quali avrebbe dovuto essere vincolata la facoltà data al prefetto, è sparita nell'articolo 8 della Commissione.

Fili-Astolfone, presidente della Commissione. Lo riprodurremo; siamo d'accordo!

Nocito. Poichè la Commissione intende di riprodurlo, non ho altro da dire su questo argomento.

E, poichè sull'articolo primo avevo osservato che dovrebbe esser meglio chiarito il concetto delle materie destinate alla composizione ed alla fabbricazione di oggetti esplosivi, raccomanderei che si facesse chiaramente intendere che non il solo possesso di un elemento che può entrare in una composizione, costituisce il reato, ma bensì il possesso di tutti quegli ingredienti, che valgono a costituire o formare le macchine e le materie esplosive.

Ciò detto, ringrazio la Commissione di aver accolte le mie preghiere.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Anch'io voglio rivolgere una parola alla Commissione, e vedere se questa volta la trovo più ragionevole. (*ilarità*).

Non potete disconvenire che questa è una disposizione assolutamente inquisitoria, perchè darà diritto a visite domiciliari ed a tutti quegli altri atti con cui, mediante leggi eccezionali, si allietta l'esistenza dei popoli.

Se così è, almeno si determini una certa misura. Chi non possiede delle armi, e quindi della polvere, per propria difesa, specialmente nelle campagne? Determinate dunque una misura; stabilite, per esempio, che se ne possa tenere fino ad un chilogramma, stabilite che si possa tenere un certo numero di cartucce. Chi si esercita al bersaglio non avrà diritto di tenere una certa provvista di cartucce?

Voi, o signori, in una parola, cercate tutti i modi per intralciare l'attività umana; voi togliete ai cittadini i mezzi per la loro legittima difesa!

E questa la chiamate tutela? Ditelo in coscienza! Sapete in che cosa si risolve tutto questo? In una fiscalità! Oltre il permesso di porto d'armi bisognerà avere il permesso (anche per coloro, che tengono le armi in casa) di tener la polvere o le cartucce; ma per aver questo permesso, bisognerà fare una domanda in carta da bollo: ed ecco la fiscalità. Almeno stabilite che non vi sia obbligo di carta da bollo, e che non si debba pagare alcuna tassa!

Tener armi nel proprio domicilio, per difendere la propria famiglia, i propri averi non può esser proibito da nessuna legge, ed è nel diritto naturale.

Queste sono leggi non ben pensate, non ben maturate, son leggi abborraciate, messe insieme sotto l'incubo di una preoccupazione!

Dunque insisto perchè si stabilisca una quantità minima di polvere e di cartucce, e perchè si stabilisca l'esenzione da qualunque tassa. Fate almeno questo; altrimenti obbligherete i cittadini a fuggire da questa Italia! (*Oh! oh!*).

Per Dio! di questo passo si avrà più libertà in Austria che qui. (*Oh! oh! — Rumori*). Lo dico con profondo dolore; si avrà più libertà in Austria che in Italia!

Presidente. Onorevole Lucchini, ha facoltà di parlare.

Lucchini. L'onorevole Zucconi mi ha prevenuto, per quel che riguarda la detenzione di polvere ad uso di caccia, argomento che fu trattato anche dagli onorevoli Nocito ed Imbriani.

Io non posso che associarmi ad essi, ricordando la disposizione dell'articolo 468 del Codice, dove è preveduta l'ipotesi della detenzione di materie infiammabili, ed è vie-

tata solo quando siano pericolose per la loro qualità e quantità.

Quindi, tenendo conto di questo concetto, credo che bisognerebbe cercare di migliorare l'articolo. Bene inteso che io faccio una discussione affatto accademica, perchè non convengo punto nel concetto della legge.

Imbriani. Neppure io! E perchè non adottare la stessa misura per il petrolio?!

Lucchini. Prego l'onorevole relatore di dirmi perchè ha escluso la ipotesi che era prevista nel progetto ministeriale, e cioè della introduzione nello Stato di queste materie esplosive ed infiammabili, ipotesi che già nel Codice si trova combinata con l'altra.

Farò ancora un'osservazione relativamente alla pena; e spero che il relatore la trovi giusta. All'articolo 461, posto in relazione con l'articolo 470, n. 2, del Codice è stabilito che chi fabbrica, vende, smercia bombe o macchine ecc. (è questa una delle ipotesi dell'articolo 8 messo in relazione con l'articolo 1°), incorre in una pena da sei mesi a due anni. Ora mi pare evidente che qui la legge viene non ad aggravare, ma a diminuire la pena.

Ed un altro caso che può ricorrere per analogia è quello dell'articolo 468, dove si prevede la detenzione clandestina, che è in fondo quella senza licenza, di materie esplosive o infiammabili, e si commina pure una pena superiore a quella che ora si propone: ossia da tre mesi a sei anni.

Se piace alla Commissione di lasciare queste sproporzioni e queste incoerenze lo faccia pure, ma non per questo non saranno tali e quali ho accennato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito, relatore. La Commissione aveva già fatto tutte le osservazioni che sono state ora svolte dagli onorevoli Zucconi, Nocito, ed anche dall'onorevole Imbriani. Vede l'onorevole Imbriani che questa volta davvero la Commissione è più ragionevole, secondo che Ella dice.

Imbriani. Per una volta tanto!

Spirito, relatore. La Commissione aveva veduto la necessità di disciplinare questa materia contravvenzionale, come desidererebbe l'onorevole Nocito. La Commissione aveva veduto che ci sarebbe grave inconveniente a non permettere, se non con licenza, l'uso delle polveri piriche anche al disotto del limite

stabilita dalla vigente legge di pubblica sicurezza. La Commissione aveva pensato che dovesse determinarsi la quantità minima di queste materie che possono esser tenute senza licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza. Ed è perciò che all'ultimo articolo della legge la Commissione ha stabilito che il ministro dell'interno, con Decreto Reale, pubblicherà un regolamento per l'esecuzione degli articoli 7 e 8 della presente legge. E l'articolo 8 è appunto quello che stiamo discutendo.

In quanto alla questione delle polveri piriche, che è anche più importante, la Commissione aveva pensato quello che ha pensato l'onorevole Zucconi, tanto che mentre nel disegno ministeriale, all'articolo primo, si parlava anche di polvere fulminante, la Commissione, per evitare equivoci, ha soppresso queste parole. Quindi è riservato al regolamento, che farà il ministro dell'interno, di prescrivere tutto quello che sia necessario per disciplinare questa materia. E non debbo aggiungere altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Il relatore ha svolto ampiamente la materia ed ha risposto a tutti gli oratori. Io devo però una parola all'onorevole Zucconi, e gli dirò che questa legge non solo sarà pubblicata secondo la legge stessa vuole, ma noi faremo tutto il possibile perchè non resti ignota a tutti i cittadini.

Spirito F., relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito F., relatore. Rispondo all'onorevole Lucchini che l'articolo 461 non è applicabile al caso, poichè si parla di armi insidiose. Ad ogni modo, se davvero ci fosse questa sproporzione, noi, nella terza lettura, potremo tener conto della sua osservazione.

Inoltre, poichè egli ha chiesto ripetutamente al relatore di sapere le ragioni, per le quali il secondo capoverso dell'articolo 1 del disegno ministeriale è scomparso, gli dirò che è scomparso per una buona ragione.

Noi abbiamo detto all'articolo 8 che è vietato il trasporto di queste materie senza licenza; ed abbiamo detto all'articolo primo che il trasporto di queste materie con fine criminoso costituisce un delitto punibile con pena dai tre ai sette anni di reclusione. Ma se è punibile colui il quale trasporta materie esplo-

dentì da un punto ad un altro del territorio del Regno, allo stesso modo è punibile colui il quale le trasporta, introducendole da uno Stato estero nel nostro. Quindi non c'è bisogno di una disposizione speciale, come era quella del secondo capoverso dell'articolo primo del disegno ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. L'onorevole relatore ha rimandato al regolamento la mia proposta perchè rimangano ferme, per questa parte, le disposizioni della legge vigente.

Faccio però osservare alla Commissione che, quando nella legge si è genericamente proibita la detenzione anche di un ettogramma di polvere...

Spirito F., relatore. L'abbiamo escluso.

Zucconi. ... non so come nel regolamento si potrà stabilire qualche cosa di contrario alla legge. Avevo anche invocato dalla Commissione che si sopprimesse il minimo della pena di un mese e di 100 lire, per lasciare una certa latitudine al magistrato. E perchè su questo punto non ho avuto nessuna risposta, così mi riservo di presentare un emendamento nella terza lettura.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

« Art. 9. Cessano di aver vigore le disposizioni relative alle materie contemplate nella presente legge, in quanto siano contrarie alla medesima. »

Onorevole Lucchini, insiste nel suo emendamento?

Lucchini. Non insisto.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

« Art. 10. Con Decreto Reale sarà provveduto alla pubblicazione di un regolamento per la esecuzione degli articoli 7 e 8 della presente legge. »

Pongo a partito quest'articolo 10.

(È approvato).

Deliberazioni relative all'ordine del giorno.

Presidente. Proporrei che questo disegno di legge sulle materie esplodenti fosse discusso in terza lettura nella tornata di sabato, poi-

chè il regolamento prescrive il termine minimo di quattro giorni.

(Rimane così stabilito).

Prego inoltre la Camera di tener seduta domattina alle 10 per discutere il bilancio del tesoro che è distribuito da più giorni.

Nella seduta pomeridiana poi riprenderemo la discussione del bilancio dei lavori pubblici, che era rimasto sospeso; poichè, essendo stati approvati i due disegni di legge relativi, l'uno alle strade di serie e l'altro alle ferrovie complementari, le somme stabilite da quei disegni di legge potranno essere impostate nel bilancio; credo che non richiederà molto tempo.

Il bilancio del tesoro e quello dei lavori pubblici potranno così esser votati domani sera a scrutinio segreto. Poi si continuerà nell'ordine del giorno d'oggi.

(Rimane così stabilito).

Quanto al disegno di legge relativo alle Casse di risparmio, il Governo intendendo introdurre delle modificazioni, rimane ritirato dall'ordine del giorno.

Così mi hanno autorizzato a dichiarare il ministro del tesoro e il ministro delle poste e dei telegrafi.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Proclamo alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Per maggiori spese di ferrovie complementari e riparto per gli esercizi 1893-94 e 1894-95.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 204 |
| Maggioranza | 103 |
| Voti favorevoli | 152 |
| Voti contrari | 51 |
| Astenuti | 1 |

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge 23 dicembre 1888 sul Monte Pensioni dei maestri elementari.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 204 |
| Maggioranza | 103 |
| Voti favorevoli | 175 |
| Voti contrari | 28 |
| Astenuti | 1 |

(La Camera approva).

Provvedimenti a favore dei professori di materie scientifiche nei ginnasi.

| | |
|---------------------------|-----|
| Presenti | 204 |
| Votanti | 203 |
| Maggioranza | 102 |
| Voti favorevoli | 167 |
| Voti contrari | 36 |
| Astenuti | 1 |

(La Camera approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 140,509.20 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamenti per lire 86,750 su altri capitoli del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1893-94.

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 204 |
| Maggioranza | 103 |
| Voti favorevoli | 163 |
| Voti contrari | 40 |
| Astenuti | 1 |

(La Camera approva).

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« I sottoscritti chiedono interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle intenzioni del Governo riguardo al tronco di strada nazionale, che dal Ponte di Oliveto presso Contursi porta al Ponte Tufiscolo presso Laviano.

« Spirito F., D'Ayala-Valva. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici:

1° Come intenda provvedere, e se creda collocare nel Genio civile gl'ingegneri allievi, che fecero il concorso in settembre 1893, in seguito alla decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale venne revo-

cato il decreto 20 dicembre 1893, che aveva annullato il concorso stesso.

2° Come intenda provvedere, e se creda collocare gli aiutanti allievi approvati dopo i primi dieci, in conformità del decreto che bandiva il concorso, che stabiliva che i primi dieci sarebbero stati collocati subito e gli altri man mano che si sarebbero resi vacanti dei posti.

« De Gaglia. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'interno sulla perquisizione arbitraria e illegale in diritto, incivile nel modo, fatta dalla pubblica sicurezza nella casa del signor Luigi Passoni in Valenza.

« Merlani. »

« Il sottoscritto interroga il presidente del Consiglio ed il ministro degli esteri per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per tutelare i diritti di cittadinanza italiana di fronte alla legislazione ungherese.

« Imbriani-Poerio »

« Il sottoscritto desidera d'interrogare il ministro guardasigilli intorno al processo relativo alla Banca di Vico Garganico, che si istruisce dall'autorità giudiziaria di Lucera.

« Vollaro de Lieto. »

Saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Dichiarazione del deputato Comandù.

Comandù. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa desidera parlare, onorevole Comandù?

Comandù. Non essendomi ieri trovato presente alla Camera, non ho potuto associarmi alle parole di giusto sdegno e di rimpianto pronunziate dal mio collega, onorevole Peloux, per la tragica fine del cavalier Bandi.

Lo faccio adesso, profondamente addolorato che questo atroce fatto ci privi di un valoroso campione della gloriosa falange dei Mille.

La seduta termina alle 19.15.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

(Seduta antimeridiana)

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1894-95. (270)

(Seduta pomeripiana)

1. Interrogazioni.

2. Continuazione, ove occorra, della discussione sul bilancio del tesoro per l'esercizio 1894-95.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95. (276)

Discussione dei disegni di legge:

4. Correzione di un errore nel testo della legge di pubblica sicurezza. (388)

5. Modificazione alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui (385).

6. Provvedimenti per liquidare i residui crediti del Demanio per capitale d'affianco degli onori gravanti le terre del Tavoliere di Puglia e delle Tre Popolazioni (323) (*Urgenza*).

7. Approvazione della spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda sopra Grossio in provincia di Sondrio, da inserirsi in un nuovo capitolo del bilancio dei lavori pubblici 1894-95 e diminuzione di stanziamento per somma uguale sul capitolo 21 del bilancio predetto. (387).

8. Sui matrimoni degli ufficiali del Regio Esercito. (347)

9. Conversione in legge del Regio Decreto 10 agosto 1893, n. 492, che approva la tabella con la quale è determinata l'assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale. (282)

10. Modificazioni alla legge 30 agosto 1868, n. 4613, sulle strade comunali obbligatorie. (317)

11. Modificazione della legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche. (147) (*Proposta d'iniziativa parlamentare*).

12. Miglioramento agrario nell'isola di Sardegna. (321)

13. Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso. (108)

14. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (168-187)

15. Modificazioni al 5° capoverso dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. (341 e 341 bis)

16. Conversione in legge del Regio Decreto 27 febbraio 1894 circa il cambio dei biglietti di Banca fra gli Istituti di emissione. (318)

17. Nuove disposizioni sulla commutazione ed affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiariæ perpetue. (172)

18. Per prefiggere un termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione di beneficî e cappellanie di patronato laicale soppressi con le leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848. (336)

19. Concessione al Governo di poteri straordinari per la riforma dei pubblici servizi. (299)

20. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (242)

21. Aggregazione del comune di Novi al

circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari. (219)

22. Lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio. (315).

23. Conversione in legge del Regio Decreto 20 dicembre 1893, col quale è approvato il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione. (290)

24. Disposizioni relative alle Società cooperative costituite a scopo di beneficenza. (141)

25. Trattato di commercio e di navigazione con la Spagna. (292)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma. 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.

